



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag

**REGIONE DEL VENETO**

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.  
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

**Parere n. 454 del 12/03/2014**

**Oggetto:** Inerti San Valentino S.r.l. – Ampliamento del progetto della cava denominata “Cà Nova Tacconi”.

**Comune di localizzazione:** Bussolengo (VR). **Comuni interessati:** Sona (VR).

**Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.**

**1. PREMESSA**

In data 28/12/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, autorizzazione alla realizzazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011), e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, acquisita con prot. n. 586776/63.01.07 E. 410.01.1.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/12/2012 sul quotidiano “Il Gazzettino”, l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art.24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., del deposito della documentazione progettuale presso la Provincia di Verona, il Comune di Bussolengo (VR).

Lo stesso, in data 10/01/2013, ha provveduto alla presentazione al pubblico (presso la Sala Giulietta e Romeo della Provincia di Verona), dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/1999 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 1539/2011).

Entro i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Comune di Bussolengo	25/02/2013	84480 E. 410.01.1
Movimento 5 Stelle Bussolengo c/o Arch. Mauro Sonato	26/02/2013	86222 E. 410.01.1

Fuori i termini sono pervenuti i pareri e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag

<i>Mittente</i>	<i>Data acquisizione al protocollo regionale</i>	<i>Numero protocollo regionale</i>
Azienda agricola Girelli Daniele	01/03/2013	93258 E. 410.01.1
Provincia di Verona	07/03/2013	102292 E. 410.01.1
Comune di Bussolengo (VR)	18/03/2013	116883 E. 410.01.1
Movimento 5 Stelle Bussolengo c/o Arch. Mauro Sonato	22/03/2013	125725 E. 410.01.1

La Ditta, con nota acquisita al protocollo regionale n. 5358 E. 410.01.1 del 07/01/2013, ha provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 31301 E. 410.01.1 del 22/01/2013) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con propria nota n. 4682 – class. 34.19.07 del 20/02/2013 (acquisita al protocollo regionale n. 93330 del 01/03/21013), ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti, notificata alla Ditta proponente con nota prot. n. 10036 del 06/03/2013. La Ditta proponente, con nota acquisita il 22/01/2014 - prot. n. 27992, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota n. 0002933 – class. 34.19.07/8 del 18/02/2014 (acquisita al protocollo regionale n. 80439 del 25/02/2014), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza (nota prot. 1264 del 17/01/2014):

- durante la coltivazione di un lotto, si proceda alla ricomposizione ambientale di un'area della cava già coltivata con superficie orizzontale pari almeno a tre volte della superficie orizzontale del lotto in coltivazione;
- durante la coltivazione di un lotto, si proceda alla ricomposizione ambientale dello stesso lotto, a partire dal raggiungimento del 50% di superficie orizzontale coltivata, e si proceda nelle operazioni di coltivazione e ricomposizione, contestualmente in modo che, per ogni superficie orizzontale di nuova coltivazione, corrisponda altrettanta superficie orizzontale ricomposta;
- le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovranno essere verificate attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni anno di attività ed a conclusione totale dei lavori, in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica; deve essere rigorosamente rispettata la tempistica delle fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale;



## ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag

- la ricomposizione ambientale finale dovrà prevedere, per quanto tecnicamente possibile, il ripristino della superficie a scopi agricoli in modo da restituire un disegno e tessitura del territorio del tutto simile all'esistente ed eliminare le differenze percepibili anche per le visioni zenitali;
- le piantumazioni dovranno, per quanto tecnicamente possibile, essere poste a dimora a stadio di vegetazione già maturo;
- le piantumazioni dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo laddove necessario, eventuali interventi correttivi e manutentivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione;

e, dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 3943 del 19/03/2013):

- l'intervento di ampliamento sia preceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare, con la medesima Soprintendenza.

Tali pareri, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota del 22/01/2013, prot. n. 31287 E. 410.01.1, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, copia della Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 3172/2006, al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota n. 98704, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 05/03/2013, ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 66/2013 del 04/03/2013, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla D.G.R. n. 3173/2006.

Tale parere e le relative conclusioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Con nota prot. n. 83187 del 25/02/2013, il Servizio Forestale Regionale di Verona comunicava che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52/1978.

In data 19/03/2013, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 22/05/2013 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta proponente con nota del 31/05/2013 – prot. n. 231672 E. 410.01.1.

Il proponente ha inoltre trasmesso la seguente documentazione aggiuntiva:

- in data 22/01/2014, prot. n. 27949, inerente:
  - il progetto per la realizzazione di una condotta e relativo bacino di laminazione richiesto dal Consorzio di Bonifica Veronese e atti correlati;
  - il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.lgs. n. 117/2008;
- in data 22/01/2014 - prot. n. 27992, inerente la relazione paesaggistica.

Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al originario presentato nel dicembre 2012, trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità ambientale del progetto.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag

**2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

La cava "Cà Nova Tacconi" è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n.5797 del 12.11.1985. L'ultimo ampliamento è stato autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3752 del 27 novembre 2007.

La cava si trova entro i confini comunali di Bussolengo, dal cui capoluogo dista circa 2 km.

Il progetto di ampliamento della cava Ca'Nova Tacconi prevede l'ampliamento, sia areale sia in approfondimento, dell'attuale superficie di cava.

La superficie complessiva di scavo in richiesta (autorizzata ed in ampliamento) è pari a 258.200 m<sup>2</sup>, escluse le fasce perimetrali di rispetto. Di questi, 205.050 m<sup>2</sup> competono all'attuale autorizzazione di scavo, mentre i restanti 53.150 m<sup>2</sup> ai terreni in richiesta di ampliamento areale posti a Sud della cava esistente.

Le profondità di scavo autorizzate sono di 22 m, l'istanza di ampliamento prevede un approfondimento della cava fino a 24,45 m dal piano campagna circostante.

I volumi di scavo autorizzati, esclusi i materiali di scoperta costituiti dal terreno vegetale, sono di 3.643.300 m<sup>3</sup>. I volumi di scavo in richiesta di autorizzazione con il presente progetto di ampliamento, esclusi i materiali di scoperta ed il terreno vegetale, sono di 1.450.000 m<sup>3</sup>.

Le quote massime del piano campagna raggiungono valori di circa 115 m s.l.m. nella porzione nord-occidentale; quelle minime si attestano sui 107 m s.l.m. circa. La superficie freatica si trova ad una profondità di oltre 50 metri dal piano campagna.

**3. DESCRIZIONE DEL SIA**

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:

- 2.1 Quadro di riferimento programmatico;
- 2.2 Quadro di riferimento progettuale;
- 2.3 Quadro di riferimento ambientale.

**3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato;
- Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.);
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e Piano degli Interventi (P.I.) di Bussolengo;
- Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Bussolengo;
- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di Sona;
- Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Sona;
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
- Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);
- Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.C.);
- Siti di interesse comunitario;
- Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012
- D. Lgs. n. 117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, L.R. n. 3/2000 art.21 punto 3 lett.b);
- L.R.n. 44/1982.

**3.2.1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente**

Il P.T.R.C. vigente è stato adottato il 23 dicembre 1986 (D.G.R.V. n. 70904) e, dopo una serie di modifiche ed integrazioni, approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n. 250 del 13 dicembre 1991.

Il S.I.A. analizza le tavole del P.T.R.C. ed evidenzia che:

- Tavola 1 "Difesa del suolo e degli insediamenti": l'area in esame risulta situata all'interno della *Fascia di ricarica degli acquiferi* e quindi soggetta alle prescrizioni e vincoli contenuti nell'articolo 12 delle N.d.A. del P.T.R.C. Il proponente dichiara che il progetto in esame risulta compatibile con quanto previsto dal PTRC in quanto non si tratta di nuovo



## ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag

insediamento di attività industriali con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica e l'attività non comporta lo sversamento di acque reflue per le quali non sia stato previsto uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area in esame.

- Tavola 2 “Ambiti naturalistico - ambientali e paesaggistici di livello regionale”: l'area in esame non risulta inserita in nessun particolare contesto o ambito ambientale e paesaggistico segnalato dal piano territoriale di coordinamento esaminato. L'area risulta confinare verso ovest con un'area di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/39 e L. 431/85.

Nel SIA si dichiara che il progetto in esame risulta compatibile con quanto previsto dal P.T.R.C.

### 3.2.2. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato

Il nuovo P.T.R.C. è stato adottato con D.G.R. n. 372 del 17/02/09 e pubblicato sul BUR n. 22 del 13/03/09. Il documento in esame risulta essere ancora in fase di approvazione.

Il S.I.A. analizza le tavole del P.T.R.C. ed evidenzia che il sito in esame ricade in:

- tessuto urbanizzato ed area agropolitana;
- area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi;
- tessuto urbanizzato e ambito “Urbano Rurale” caratterizzato da un diversità dello spazio agrario medio bassa;
- area con inquinamento da NOx compreso fra 30 e 40 µg/m<sup>3</sup>; nei dintorni è indicata la presenza di “SRG (SNAM rete gas) nazionale” ed “elettrodotti” e di “area con possibili livelli eccedenti di radon”;
- territorio urbano complesso di Verona ed ambito agroalimentare con un'incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale  $\geq 0.05$ .

Il proponente dichiara che l'area non rientra in aree soggette a vincoli tali da impedire le attività di ampliamento analizzate.

#### NOTA ISTRUTTORIA

Per quanto attiene all'area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi le NTA del PTRC, variante 2013, stabiliscono che:

“L'individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale viene effettuata dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o distretto idrografico che il PTRC assume”. Al riguardo vengono assunte idonee prescrizioni a tutela degli acquiferi sia durante i lavori di coltivazione che ultimati i medesimi.

### 3.2.3. Piano d'Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.)

Il P.A.Q.E. è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20/10/1999, con D.G.R. n. 828 del 15/03/10 è stata approvata la Variante n.4 del P.A.Q.E.

L'area di progetto è classificata dagli elaborati del P.A.Q.E. come:

- “cave attive”;
- “corridoio di difesa dall'inquinamento acustico” (la parte più orientale dell'area di ampliamento in superficie);
- “Fascia di ricarica degli acquiferi” (articolo 52 delle N.d.A.).

Il SIA evidenzia che l'area in cui si localizza l'ampliamento in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette o di zone a particolare valenza naturalistica né in nessun particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano analizzato che ne possa precluderne la realizzazione. Al contrario la medesima risulta inserita all'interno di un'area inquadrata dal P.A.Q.E., in sintonia con il P.T.R.C., come fascia di ricarica degli acquiferi; ciò assoggetta il progetto alle prescrizioni ed ai vincoli dell'art. 52, i quali si possono ritenere soddisfatti vista la tipologia di intervento.

Il progetto non comporta alcuno sversamento di reflui o altre sostanze per le quali non sia stato previsto uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area in esame.

Il proponente dichiara che l'intervento in progetto risulta compatibile con le previsioni di piano.

#### NOTA ISTRUTTORIA

Vengono assunte idonee prescrizioni e divieti a tutela dell'acquifero:



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag

“per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;”.

**3.2.4. Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e Piano degli Interventi (P.I.) di Bussolengo**

La variante parziale al PRG (variante n.36) del Comune di Bussolengo è stata approvata dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 27/05/2010.

L'area di progetto ricade interamente in zona E2 “Agricola”.

Nelle vicinanze dell'area di progetto, sono stati individuati due “nuclei di antica origine e di notevole valore architettonico - ambientale (ex F9)”. Per tali ambiti collocati all'interno delle zone E agricole ai sensi del DM 1444/68 si applica la seguente normativa di PRG:

**“NUCLEI DI ANTICA ORIGINE E DI NOTEVOLE VALORE ARCHITETTONICO-AMBIENTALE (EX F9)**

*Trattasi di zone o di nuclei di antica origine che conservano i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali e culturali.*

*In queste zone è consentito solo l'intervento di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, previo parere della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Verona, qualora fosse obbligatorio ...”.*

Il proponente dichiara che il progetto risulta conforme a quanto previsto dalle relative NTA. Il PRG non pone alcun divieto all'attività estrattiva proposta. È rispettata la distanza prevista dalla normativa vigente in materia di attività estrattive, ovvero la L.R. 44/82, fra il limite di scavo ed il limite dei vicini “nuclei di antica origine e di notevole valore architettonico-ambientale (ex F9)” individuati in cartografia dal Piano Regolatore.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Si rileva che le zone “ex F9” costituiscono nel concreto zone agricole ai sensi del DM 1444/68: trattasi infatti di zone E4 ai sensi della L.R. 24/85.

Il PRG definisce inoltre tali ambiti come “corti di antica origine” e in tal senso schedate. Tali schede ai sensi dell'art.14 delle N.T. del PAT sono finalizzate ad indirizzare la dismissione, trasformazione e recupero dei fabbricati, manufatti ed elementi già interessati dalla schede ex L.R. n. 80/1980, ex L.R. n. 24/1985, ex L.R. n. 61/1985. Le schede puntuali possono essere conformate in sede di PI.

Nelle vicinanze dell'area di cava (area di effettivo scavo) già autorizzata esistono «Zona B Zone speciali» (Zona Residenziale loc. Cioi) e «Zona Fa attrezzature pubbliche e di interesse comune (ex F1) Mercato delle pesche». L'ampliamento areale di cava rispetta la distanza di 200 metri da tali zone. L'area di scavo (area di cava) già in essere resta inalterata; in tale ambito è previsto un approfondimento. La morfologia della ricomposizione della cava in essere, per la parte non ampliata, resta sostanzialmente inalterata. Si richiamano al riguardo i pronunciamenti della CTRAE e della Regione in merito alla non reciprocità delle distanze di rispetto tra area di cava e zone urbanistiche approvate diverse dalle E (agricole ai sensi del DM 1444/68). Permane la possibilità per il Comune di definire e approvare nuove zone diverse dalle E in avvicinamento alle aree di cava (area di effettivo scavo) mentre la L.R. 44/82 impone l'obbligo per le nuove attività estrattive, o per gli ampliamenti, di realizzare nuove aree di cava a distanza pari o superiore a quella stabilita dall'art. 44 della citata norma.

Per quanto riguarda la zona a sud “Zona D1.1 Industriale Artigianale di completamento (ex D1)” è rispettata la distanza stabilita dalla L.R. 44/82 art.44 lett. d).

Complessivamente la cava rispetta quanto stabilito dalla L.R. 44/82 art.44 lett. d).

Il P.R.G. approvato costituisce primo P.I. fino all'approvazione del Piano degli Interventi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.09.2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano degli Interventi n. 2 (relativo al Piano Alienazioni) ai sensi dell'art. 18 delle Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento prospettato.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag

**3.2.5. Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Bussolengo**

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Bussolengo è stato approvato dalla Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 97 del 01/02/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 22/02/2011.

Dall'analisi degli elaborati emerge che:

- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale: l'area di progetto ricade all'interno del P.A.Q.E. (art. 21 NTA). Fra l'area di cava esistente e l'area di ampliamento di superficie richiesto vi è una fascia soggetta a vincolo paesaggistico per presenza di zona boscata (art. 16 NTA). In corrispondenza della suddetta fascia, è indicata la presenza di un corso d'acqua, il Progno Casotton (art. 25 NTA); la cava attuale è classificata come "cava/fasce di rispetto" (art. 27 NTA).
- Carta delle Invarianti: fra la cava esistente e l'ampliamento di superficie vi è una fascia classificata come "area boscata" e "siepi arboree" (art. 39 NTA), con la presenza di rete idrografica (art. 37 NTA). Parte della cava esistente, oggetto di ampliamento in approfondimento, ricade in "ambiti agricoli di pianura" (art. 39 NTA). Come per il PRG del Comune di Bussolengo, anche nel P.A.T. è riportata la presenza di due "nuclei di antica origine e di notevole valore architettonico - ambientale", localizzati nei pressi dell'area progetto.
- Carta della Fragilità: fra l'area di cava esistente e l'ampliamento di superficie è sempre riportata l'area boscata (art. 39 NTA). L'area interessata dall'ampliamento di superficie è classificata come "area idonea" ai fini edificatori (art. 41 NTA), mentre l'attuale cava, soggetta ad ampliamento in approfondimento, è classificata come cava (art. 27 NTA) ed area non idonea (art. 41 NTA).
- Carta della trasformabilità: l'area ricade all'interno dell'ATO 7 (art. 48 NTA) ed in "area agricola" (art. 51, 55 NTA). Nei pressi dell'area di progetto, ma completamente all'esterno della stessa, sono presenti due zone classificate a "edificazione diffusa" (art. 50 NTA) e "edifici e complessi di valore architettonico-testimoniale" (art. 14, 55 NTA), già indicati nella Tav.2 come "nuclei di antica origine e di notevole valore architettonico-ambientale".

Il proponente dichiara che l'ampliamento risulta compatibile con le previsioni del piano in esame.

Il proponente, in riferimento alla presenza del corso d'acqua (Progno Casotton), che lambiva la cava esistente nel suo perimetro a Sud, precisa che esso in passato si esauriva nella zona dei Crocioni drenato dal sottosuolo. Il suo deflusso, alimentato dalle acque piovane del bacino proteso ad Ovest, è stato recentemente deviato da parte del Consorzio di Bonifica Veronese all'interno dell'area di cava esistente, parte della quale, come stabilito dall'autorizzazione regionale, funge appunto da bacino di laminazione e infiltrazione delle acque piovane, che altrimenti avrebbero continuato a provocare allagamenti nel sottopasso della S.S. 11 localizzato in località Crocioni.

Per quanto concerne la fascia boscata localizzata ai margini del Progno di cui sopra, la cui composizione e struttura risente pesantemente del condizionamento antropico (si tratta infatti di un robinieto invecchiato), in ossequio a quanto previsto all'interno delle N.T.A. di piano, al termine dei lavori di coltivazione, verrà ricostituita/implementata con idonee specie autoctone, così come indicate nei Sussidi Operativi e nel Prontuario del Verde dell'Allegato B del PAT e come stabilita dal progetto. Il proponente evidenzia che tale popolamento arboreo non può essere considerato "area boscata", per le sue caratteristiche dimensionali intese secondo i parametri contenuti nelle L.R. 52/78 e successive modifiche ed integrazioni, come del resto dichiarato anche dal Servizio Forestale Regionale con propria nota protocollo n. 166633 del 6 aprile 2011 indirizzata al Consorzio di Bonifica Veronese.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Si riporta l'art.16 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Bussolengo:

**"ART. 16 – VINCOLO PAESAGGISTICO**

*[...] 5. Il PAT nella Tavola 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – delimita le zone boscate da ritenersi soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e a vincolo di destinazione forestale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78 s.m.i.. Considerata la naturale dinamicità delle superfici boscate, la rappresentazione delle stesse nella Tavola 1, a fini*

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag

*del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04 e del vincolo di destinazione forestale di cui all' art. 15 della L.R. 52/78, assume esclusivamente valore ricognitivo e non costitutivo dei medesimi vincoli.”.*

Per quanto concerne la fascia localizzata ai margini del Progno, indicata dal PAT come boscata, si rileva e trattasi prevalentemente di piante di robinia, non autoctone.

Tale popolamento arboreo non può essere considerato “area boscata”, per le sue caratteristiche dimensionali intese secondo i parametri contenuti nelle L.R. n. 52/1978 e successive modifiche ed integrazioni, come dichiarato anche dal Servizio Forestale Regionale con propria nota protocollo n. 166633 del 06/04/2011 indirizzata al Consorzio di Bonifica Veronese.

La ricomposizione ambientale della cava, nel rispetto delle NTA di Piano, prevede la costituzione di barriera arborea sul lato sud dell'ampliamento per compensare la sottrazione della fascia arborata attualmente esistente sul Progno Casottone. La Ditta proponente realizzerà una barriera di maggior spessore sul lato Sud dell'ampliamento, che di fatto riconforma l'attuale fascia creando una formazione vegetale analoga in fase di ricomposizione ambientale. Viene migliorata la struttura vegetazionale in termini di composizione e funzionalità ecologica.

Sfruttando dunque la porzione sommitale della scarpata ricostituita a 25° al termine di lavori, si procederà a realizzare sul lato Sud una fascia arborea disposta a quinconce su tre file, con distanza interfilare di 1,5 m e intrafilare di 1,5 m. Lo spessore complessivo che si otterrà in questo modo sul lato Sud sarà di almeno 8 m.

Questo avrà un effetto positivo sia dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico che ecologico, compensando adeguatamente la perdita dell'attuale fascia arborata.

Viene prescritto ad ulteriore implementazione la realizzazione di una siepe nel perimetro del bacino idraulico anche al fine di incentivare la biodiversità di zona.

Si riporta l'art.39 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Bussolengo:

*“ART. 39– INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE E AGRICOLO PRODUTTIVA*

*1. Trattasi di ambiti di rilevanza ambientale quali:*

*a) aree boscate;*

*b) siepi arboree;*

*c) ambiti agricoli di pianura;*

*d) ambiti di interesse paesistico ambientale di cui al Piano d'Area Quadrante Europa;*

*e) Paleovalle di cui al Piano d'Area Quadrante Europa;*

*f) Ambiti prioritari per la protezione del suolo di cui al Piano di Area Quadrante Europa*

*g) Ambiti di riequilibrio dell'ecosistema di cui al Piano di Area Quadrante Europa*

*h) frutteti<sup>14</sup>*

*2. La Tav. n. 2 “Carta delle invarianti” evidenzia gli elementi lineari individuati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo. Gli elementi di cui alla lett. a) del comma precedente sono altresì evidenziati come nella Tav. n. 3 “Carta della fragilità”.*

*3. Il PI recepisce l'individuazione delle invarianti di natura ambientale come determinata dal PAT e la completa provvedendo a:*

*a) tutelare le aree boscate, le macchie arboreo-arbustive, gli ambiti agricoli di maggiore integrità e quelli di interesse ambientale, favorendo il mantenimento o inserimento delle specie arboree autoctone;*

*b) integrare e completare la rete ecologica individuando gli interventi necessari e le modalità per la sua implementazione e incentivazione;*

*4. Per gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo:*

*a) sono vietati interventi comportanti alterazioni e smembramenti che possano compromettere l'integrità e la linearità dei filari di alberi e siepi e le relazioni con il loro immediato intorno;*

*b) è ammessa la sostituzione o integrazione delle essenze arboree presenti preferibilmente con essenze analoghe;*

*c) è prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di polizia idraulica e stradale.*



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag

*d) negli interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, vanno privilegiate le soluzioni indicate dai Sussidi Operativi dell'Allegato A alle presenti N.T. e dal Prontuario del Verde dell'Allegato B alle presenti N.T..*

*e) Per gli elementi di cui ai punti d) e) f) g) si deve far comunque riferimento alle direttive e alle prescrizioni contenute negli artt. 51, 55, 61 e 63 della normativa del Piano di Area Quadrante Europa, per quanto applicabili e fatte salve le norme di PRG (primo PI) vigente conseguenti alla zonizzazione approvata e a quella prevista dal presente PAT.”*

Richiamato quanto precedentemente esposto e tenuto conto del combinato disposto di cui al punto 4 lettere a), b), c) dell'art. 39 si dà atto che il progetto prevede la ricostituzione di una cortina arborea di raccordo con il sistema arboreo esistente posta a Sud, Est e Ovest dell'area in ampliamento.

E' prevista la sostituzione delle essenze arboree della siepe presente in cava con essenze idonee da mettere a dimora sul perimetro del bacino da realizzarsi per esigenze idrauliche di pubblico interesse, posto a fondo cava.

L'art.40 del PAT considera i “nuclei di antica origine e di notevole valore architettonico-ambientale” ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e li sottopone in tal senso a tutela.

**3.2.6. Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di Sona**

Il territorio del Comune di Sona più vicino all'area di progetto è classificato come “Ambiti di interesse paesistico-ambientale Parco delle Colline Moreniche”.

Il progetto di ampliamento della cava Cà Nova Tacconi interessa il solo Comune di Bussolengo.

Il proponente dichiara che l'intervento non interferisce in alcuna maniera con l'ambito di interesse paesistico-ambientale del Parco delle Colline Moreniche.

**3.2.7. Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.) di Sona**

L'area di progetto ricade all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi.

È segnalata la presenza del corso d'acqua che attraversa sia il Comune di Sona che successivamente l'area di progetto. Si tratta del Progno Casotton che è stato deviato da parte del consorzio di bonifica all'interno della cava, parte della quale, come stabilito dall'autorizzazione regionale, funge da bacino di laminazione e infiltrazione delle acque piovane, che altrimenti determinavano allagamenti nel sottopasso in località Crocioni.

Il proponente evidenzia che il progetto non interferisce in alcuna maniera con le norme preliminari che regoleranno la pianificazione del territorio comunale di Sona.

**3.2.8. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)**

Il Consiglio Regionale ha approvato il P.T.A. con Delibera del Consiglio della Regione Veneto n. 107 del 5 Novembre 2009.

L'area in cui viene localizzato il progetto in esame:

- ricade nel sottobacino IO26/03 F.T.C: Tartaro Tione;
- non ricade in aree sensibili;
- ricade in “Zona della ricarica” degli acquiferi;
- non è classificata come zona vulnerabile da nitrati di origine agricola;
- non risulta interessata dalla presenza di acquiferi confinati pregiati.

Infine il proponente evidenzia che sia gli impianti industriali esistenti di lavorazione del tout venant (impianti di prima lavorazione di materiale di cava) che l'impianto per il deposito, la lavorazione ed il recupero di rifiuti inerti non pericolosi tramite stoccaggi, frantumazione, cernita, selezione e vagliatura, approvato all'interno del sedime dell'attuale area di cava, con Determinazione della Provincia di Verona, avente protocollo n. 3378/10 del 23 giugno 2010 (impianto di recupero consentito ai sensi della DGR 117/08), risultano conformi con quanto previsto dalle prescrizioni e i vincoli contenuti negli articoli 37 e 39 delle NTA di piano.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Il proponente considera il Piano di Tutela delle Acque approvato nel novembre 2009 e non considera il Piano di Tutela delle Acque approvato con D.G.,R. n. 842 del 15/05/2012: “Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 05/11/2009, modifica e approvazione del testo

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R. n. 141/CR del 13/12/2011)”.

Quanto statuito da tale piano vigente risulta compatibile con il progetto presentato dalla Ditta. Si provvede con apposita prescrizione a sospendere l'attività di cava sul sito occupato dall'impianto di recupero ai sensi della D.G.R. n. 117/2008. Viene inoltre prescritto che: “per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici e reflui di allevamento”.

**3.2.9. Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**

Nel S.I.A. è stato analizzato il Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, stilato dall'Autorità di Bacino nazionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco.

Il P.A.I. individua quattro classi di rischio idraulico e geologico: molto elevato, elevato, medio, moderato.

Il SIA conclude evidenziando che l'area di ubicazione della cava non ricade in nessuna zona a rischio o pericolo idraulico, individuata nelle rispettive classi di rischio dei P.A.I. del Fiume Fissero, Tartaro, Canalbianco.

**NOTA ISTRUTTORIA**

la Ditta ha prodotto le verifiche richieste dalla Provincia in merito al dimensionamento della canaletta e alla stabilità dei fronti di scavo. Per quanto attiene all'intervento idraulico di pubblica utilità, da realizzarsi secondo le prescrizioni del Consorzio Bonifica Veronese in accordo con la Ditta richiedente, si provvede con apposita prescrizione. Tale intervento risulta teso alla risoluzione di problematiche idrauliche e idrogeologiche espresse dal contesto di zona.

**3.2.10. Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)**

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato adottato con deliberazione del 15/02/2000 e approvato in via definitiva dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 dell'11/11/2004. Il Piano ha come obiettivo il risanamento e la tutela della qualità dell'aria mediante azioni di prevenzione e interventi specifici che consentono una progressiva diminuzione delle emissioni in atmosfera di tutti gli inquinanti.

In sintesi nel SIA si evidenzia che il Comune di Bussolengo:

- non risulta rientrare tra le “aree specifiche di intervento del Piano”, ma rientra fra i Comuni di cintura urbana individuati dal Piano;
- ricade in Zona C per tutti gli inquinanti considerati: PM10, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Biossido di Azoto e Benzene (Zona C: aree considerate a basso rischio di superamento dei valori limite (assenza di superamenti o superamenti relativi a uno o due anni non recenti) - zone nelle quali applicare i Piani di mantenimento);
- è stato classificato come A1 Agglomerato, dunque con densità emissiva superiore a 20 t/anno kmq.

Il P.R.T.R.A. non fa alcun riferimento all'attività estrattiva nello specifico. Prevede ad ogni modo misure per ridurre le emissioni dei mezzi veicolari (riduzione dei fattori di emissione per km percorso mediante interventi tecnologici; interventi di miglioramento della rete stradale; realizzazione di barriere sempreverdi ad elevata ramificazione lungo le principali direttrici di traffico; esecuzione delle operazioni di lavaggio frequenti delle strade).

Il proponente conclude che l'attività estrattiva in esame risulta compatibile con le indicazioni riportate nel piano P.R.T.R.A.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Al riguardo sono state stabilite apposite prescrizioni (bagnatura, contenimento polveri, manutenzione mezzi, contenimento rumori...).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

**3.2.11. Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.C.)**

Con D.G.R. n.3121 del 23/10/2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.), ai sensi dell'art.7 della Legge regionale 07/09/1982, n.44.

Successivamente la Giunta Regionale con D.G.R. n. 135/CR del 21.10.2008 ha preso atto del P.R.A.C., così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai quesiti pervenuti.

L'area di studio ricade nell'Insieme Estrattivo n. 8 e nel dettaglio la cava in essere è denominata cava singola CS VR 1.

Come evidenziato nella relativa scheda, la previsione di Piano prevede la possibilità di Ampliamento ed approfondimento. Il progetto, per quanto sopra, risulta conforme a quanto previsto dal Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.) di cui alla D.G.R. n. 135/CR del 21/10/2008.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Successivamente con deliberazione n. 2015 in data 04/11/2013 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), che regola le attività estrattive per i materiali sabbia e ghiaia, detrito e calcari per costruzioni, e avviato la fase di pubblicazione e di raccolta delle osservazioni.

Tale ultima proposta di Piano non esplica salvaguardia. Trova valore quanto stabilito dalla L.R. 44/82 ed in particolare dall'art. 44 della medesima che costituisce prima pianificazione.

L'intervento così come richiesto risulta ammissibile ai sensi della L.R. n. 44/82.

**3.2.12. Siti di interesse comunitario**

La direttiva Habitat (direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992) ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia.

E' del 1979, infatti, un'altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva «Uccelli» (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Da rilevare è che con la DIRETTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30/11/2009 con cui la Direttiva "Uccelli" è stata integrata e codificata a livello comunitario.

L'obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della Rete Natura 2000, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la Rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 08/09/1997 n. 357.

La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Lo scopo, quindi, della Rete Natura 2000 è il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive Habitat e Uccelli.

Per quanto concerne la designazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle Zone di Protezione Speciale, come detto precedentemente le Z.P.S. fanno già parte di Natura 2000 dal momento della loro designazione, mentre per i S.I.C. si dovrà aspettare la definizione delle liste ufficiali e la designazione dei siti da parte del Ministro dell'Ambiente.

Qualora le Z.P.S. ricadano in aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente (articolo 4 del regolamento D.P.R. 08/09/1997 n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 248 del 23/10/1997).

Dall'analisi cartografica e dai dati topografici della documentazione di progetto, l'area di intervento non ricade, anche solo parzialmente, in alcuna area della Rete Natura 2000: l'insieme di progetto si estende completamente al di fuori di aree SIC o ZPS.

Il sito più vicino risulta essere il SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", distante ca. 2,5 km.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Al progetto è allegata una “Relazione di screening per la Valutazione d’Incidenza Ambientale” redatta seguendo le linee guida dell’allegato A della D.G.R. n. 3173/2006. La valutazione si conclude dichiarando che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti Natura 2000 più prossimi.

Inoltre è stata presentata una “Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza ambientale” con la quale si dichiara che non è necessaria avviare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per i siti della Rete Natura 2000, ai sensi della D.G.R. 3173 del 10/11/2006 in quanto compresa par. 3, lettera B, punto VI).

L’U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) ha trasmesso all’U.C. VIA la presa d’atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza, dichiarando che la stessa è redatta in modo conforme alla D.G.R. n. 3173 del 10/11/2006.

**3.2.13. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012**

Il proponente ha evidenziato che, dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico - Venatorio regionale per la Provincia di Verona (Tavola aggiornata ad agosto 2009), in Comune di Bussolengo non vi sono Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione o centri di riproduzione della fauna.

**3.2.14. D. Lgs. 117/2008 e D.G.R. 761/2010, L.R. 3/2000 art.21 punto 3 lett. b)**

Nell’ambito dell’area di cava la Provincia di Verona, ai sensi della L.R. 3/2000 art. 21 punto 3 lett. b), ha autorizzato un impianto di recupero di rifiuti inerti con determinazione n. 3378/10 del 23/06/2010.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Tale impianto risulta autorizzato a giacimento non esaurito. Si provvede quindi con idonea prescrizione a regolamentare tale aspetto nei termini che seguono:

“Con Determinazione della Provincia di Verona n. 3378/10 del 23/06/2010 e correlati elaborati, è stata autorizzata, nell’ambito di cava, la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi. Si prescrive sull’area di pertinenza di tale impianto, a far data dall’inizio dei lavori di realizzazione del medesimo, la sospensione di tutti i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) fino allo smantellamento e asporto di impianti e materiali, o a diverso pronunciamento della Sezione Geologia e Georisorse (D.G.R. n. 652/2007, D.G.R. n. 761/2010, LR 3/2000 art.21, punto 3 lett. b), ecc..) trattandosi di attività diversa e disgiunta, anche per gli aspetti della sicurezza, dalle attività di cava. Tale impianto dovrà essere ben identificato e separato dall’area di cava con elementi visibili e cartelli. Gli accessi all’impianto, come precedentemente delimitato, e posti sul perimetro del medesimo, dovranno essere identificati e separati dai percorsi interni di cava che quindi non potranno attraversare l’area del citato impianto”.

Il citato impianto risulta da realizzarsi, risulta ubicato come da Determinazione della Provincia di Verona n. 3378/10 del 23/06/2010 e correlati elaborati e indicato nel SIA - Impatti e mitigazioni (Elaborato A4 e allegate Tavole) e nelle Integrazioni volontarie - Clima acustico Febbraio 2012.

**3.2.15. L.R. 44/82 e ss.mm.ii., L.R. 5/2000 art.34 comma 2, L.R. 27/2001 art.6**

Il progetto rispetta quanto stabilito dalla L.R. n. 44/1982 e dall’art.44 lett. b) della medesima. Ai fini del calcolo della percentuale di zona agricola disponibile per le attività di cava si computano a partire dall’entrata in vigore della L.R. 17/04/1975 n.36, le aree di cava autorizzate nel rispetto della L.R. n. 44/1982 e dell’art.34 della L.R. 28/01/2000, n.5 così come modificato dall’art.6 della L.R. 13/09/2001, n.27. Le aree da computarsi sono le “aree di effettivo scavo” definite dalle vigenti direttive “aree di cava”. Non si computano le aree interessate da cave anteriormente alla entrata in vigore della L.R. n. 36/1975. Il Comune di Bussolengo ha inviato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 20/02/2013 il proprio parere con allegate le relazioni istruttorie n. 3447 del 22/1/2013 e n.7613 del 19/2/2013 espresse dagli uffici comunali competenti. Dalla relazione istruttoria n. 3447/2013 emergono i conteggi relativi alla superficie di territorio agricolo comunale e della



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

superficie disponibile per le attività estrattive ai sensi delle norme regionali precedentemente citate, che di seguito si riportano:

ZONA E CALCOLO AVEPA	18.407.000,00
3%	552.210
superficie già autorizzata ( cava Girelli)	47.850
superficie già autorizzata ampliamento del 2007 comprensivo delle fasce di rispetto	205.050
<b>Disponibilità*</b>	<b>299.310</b>
***	
ZONA E CALCOLO URBACOM ANNO 2007	16.863.216,00
3%	505.896
superficie già autorizzata ( cava Girelli)	47.850
superficie già autorizzata ampliamento del 2007 comprensivo delle fasce di rispetto	205.050
<b>Disponibilità*</b>	<b>252.996</b>
superficie richiesta come autorizzazione	53.150

Tale calcolo pur non risultando condivisibile e coerente con quanto previsto dalla D.G.R. n. 968/2010 che assegna tra l'altro tale incombenza alla Sezione Urbanistica Regionale evidenzia l'ampia disponibilità di superfici per lo svolgimento di attività estrattiva nel Comune di Bussolengo. Le verifiche istruttorie effettuate evidenziano che l'intervento risulta ammissibile anche per tale aspetto.

**3.2.16. Quadro Programmatico: Note istruttorie conclusive**

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'ampliamento di cava.

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in particolare alle indicazioni specifiche della L.R. 07/09/1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", tuttora vigente.

**3.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

**3.3.1 Descrizione del progetto**

La cava denominata "Ca' Nova Tacconi" è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n.5797 del 12/11/1985 e successivamente prorogata con Deliberazione della Regione Veneto n.7506 del 28/12/1990 fino al 31/12/1993. Con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 6917 del 27/12/1995 è stato autorizzato un primo ampliamento e con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n.2190 del 17/06/1997 è stato autorizzato un secondo ampliamento.

L'ultimo ampliamento è stato autorizzato con D.G.R. n. 3752 del 27/11/2007.

La cava *Ca' Nova Tacconi*, in richiesta di ampliamento, si trova entro i confini comunali di Bussolengo, in Provincia di Verona, nel settore della pianura veronese compreso tra le colline moreniche del Garda e la città di Verona.

In particolare, l'area d'intervento si trova a poche centinaia di metri a Sud dall'Autostrada A 22 Brennero - Modena e a Nord dalla Strada Regionale n.11 "Padana Superiore".

Il materiale inerte previsto in estrazione nel progetto di ampliamento è individuato dalla L.R. 44/82 come appartenente al gruppo "A", si tratta cioè di "sabbia e ghiaia".



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

La Ditta dichiara che i terreni in propria disponibilità/proprietà, in Comune di Bussolengo, sono così catastalmente censiti:

- terreni già autorizzati (richiesto solo un ampliamento in profondità): Foglio 25 mappali 35, 40, 42, 47, 48, 57, 59, 60, 61, 65, 79, 80, 81, 82, 197, 146, 170, 171, 173, 174, 183;
- terreni in ampliamento areale: Foglio 25 mappale 210, Foglio 29 mappali 248, 264, 271.

Il progetto di ampliamento della cava *Ca'Nova Tacconi* prevede l'ampliamento, sia areale sia in approfondimento, dell'attuale superficie di cava.

Lo scavo interesserà una superficie totale di circa 258.200 m<sup>2</sup>, di questi 205.050 m<sup>2</sup> competono all'attuale autorizzazione di scavo, mentre i restanti 53.150 m<sup>2</sup> ai terreni in richiesta di ampliamento areale, in disponibilità della Ditta richiedente.

Le profondità di scavo autorizzate sono di 22 m, il nuovo progetto prevede lo scavo fino a 24,45 m dal piano campagna circostante.

La profondità di scavo della cava in progetto è stata calcolata rispettando quanto previsto dall'art. 44 lettera g) della L.R. 44/82, che nelle zone pianeggianti, stabilisce che la profondità massima di scavo non può essere superiore ad un quarto del rapporto tra la superficie di scavo e il suo perimetro. Nel caso in esame, essendo la superficie di scavo (autorizzata più ampliamento in richiesta) pari a circa 258.200 m<sup>2</sup> con perimetro di circa 2.640 m, risulta che la profondità massima di scavo è pari a 24,45 metri rispetto il piano campagna circostante.

Nell'area in esame la profondità della falda dal piano campagna è di oltre 50 metri. Con la profondità progettata è quindi rispettato il franco minimo di 2 metri, previsto dalla citata normativa regionale, tra fondo scavo e livello di falda.

I volumi già autorizzati allo scavo, esclusi i materiali di scoperta costituiti dal terreno vegetale, sono pari a 3.643.300 m<sup>3</sup>.

Il volume di materiale estraibile con l'ampliamento progettato, risulta pari a 1.450.000 m<sup>3</sup>.

Considerate le attuali necessità commerciali ed operative ed il fatto che la ditta prevede di commercializzare, come tout venant, un quantitativo medio di circa 150.000 m<sup>3</sup> annui, si prevede, per l'ampliamento in progetto, una durata di circa 10 anni, comunque variabili in funzione dell'andamento di mercato.

La gestione dell'attività estrattiva verrà condotta suddividendo l'area di cava in n. 5 lotti di scavo, con coltivazione e ricomposizione successiva.

Nella fase iniziale l'estrazione dei materiali avverrà a partire dall'alto verso il basso, provvedendo alla creazione progressiva di gradoni con altezze massime comprese tra 5,0 e 6,0 m e fronti di scavo con pendenze massime pari a 45° rispetto al piano orizzontale. Una volta impostata la gradonatura, la coltivazione potrà procedere per stati di avanzamento in senso orizzontale. Le pendenze lungo il perimetro esterno della cava verranno sagomate con pendenze non superiori a 35° rispetto ad un piano orizzontale nella fase di coltivazione.

Il materiale estratto verrà lavorato nell'impianto di lavorazione inerti già presente nella cava. Solo una frazione minimale sarà alienata come tout venant non lavorata, soprattutto nelle fasi finali della coltivazione, quando l'impianto verrà rimosso.

La ricomposizione ambientale della zona di cava procederà di pari passo all'intervento estrattivo secondo il cronoprogramma stabilito, e inizierà quando non intralcerà le vicine operazioni di scavo. L'intervento di ricomposizione ambientale consisterà principalmente nel rimodellare le scarpate di cava con angoli di 25° mediante l'utilizzo del materiale di selezione, lavaggio e scarto derivante da attività estrattive e altre terre naturali derivanti da scavi, nell'inerbimento delle scarpate e nel ripristino delle coltivazioni agrarie.

Superficie totale interessata dallo scavo	258.200 m <sup>2</sup>
Volume totale estraibile (ampliamento)	1.503.150 m <sup>3</sup>
Volume scotico (terreno vegetale)	53.150 m <sup>3</sup>
Volume di materiale utile estraibile (ampliamento)	1.450.000 m <sup>3</sup>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

Quantitativo medio annuo di escavazione	150.000 m <sup>3</sup> /anno ca.
Durata dei lavori estrattivi prevista per l'ampliamento	10 anni
Profondità massima di scavo prevista dal progetto	24,45 m

Il cronoprogramma per la realizzazione dei lavori di coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) prevede una durata della cava per la parte in ampliamento di 11 anni.

Il volume residuale a giacimento in forza delle autorizzazioni in essere risulta circa 948.000 mc (dati stat. al 31/12/2012).

La produzione media annua dichiarata è di 150.000 mc/anno commercializzabile, quindi (948.000 mc - 150.000 mc) risulta un residuo stimato di 798.000 mc.

Il volume della cava (ampliamento + residui) risulta di circa 2.248.000 mc.

Tenuto conto di una produzione media annua stimata di 150.000 mc/anno la temporalità necessaria per il completamento dei lavori di coltivazione è da considerarsi congrua al 31/12/2029 (15 anni circa). Correlativamente il cronoprogramma indicativo trasmesso dalla ditta dovrà considerarsi adeguato aggiungendo a ciascuno dei primi 4 lotti un ulteriore anno.

**3.3.2 Interventi preliminari**

I terreni in disponibilità per l'ampliamento saranno recintati con una rete metallica alta 1,5 metri a norma di sicurezza, contrassegnata da apposita segnalazione. Al perimetro della cava in ampliamento verrà piantumata una fascia arborea. Verrà mantenuto l'attuale accesso della cava.

I lavori di preparazione del cantiere verranno eseguiti nell'arco temporale di circa 2 mesi.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Sono state definite idonee prescrizioni in merito alla disponibilità della strada/progno Casottone e per quanto attiene alla piantumazione delle essenze arboree e arbustive.

**3.3.3 Stralci di intervento**

Il piano di gestione dell'attività estrattiva in ampliamento è stato previsto in n. 5 lotti di scavo e ricomposizione successiva.

**Fase 1: coltivazione del lotto 1 in ampliamento**

Il lotto 1 corrisponde all'area dove è previsto l'ampliamento areale a Sud dell'attuale cava. La superficie del lotto 1 è di 53.150 m<sup>2</sup>. Si procederà innanzitutto allo scotico del terreno vegetale superficiale per spessori medi di 1,00 m circa. Il volume del terreno di scotico verrà accantonato all'interno dell'area di cava, per essere utilizzato successivamente per le operazioni di ricomposizione ambientale.

Si procederà quindi all'escavazione del tout venant di cava, i lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 7 anni circa.

**Fase 2: coltivazione del lotto 2 in ampliamento**

Il lotto 2 del progetto di ampliamento corrisponde all'area nord dell'attuale cava e si estende su una superficie di circa 50.450 m<sup>2</sup>.

Trattandosi di un'area già in coltivazione l'ampliamento consisterà nell'approfondimento del fondo cava fino alla profondità di 24,45 m dal p.c. circostante, per spessori quindi di circa 2,45 m rispetto al fondo cava già autorizzato. I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 6 mesi circa. Durante i lavori di coltivazione del lotto 2 in ampliamento si darà inizio alla ricomposizione del lotto 1.

**Fase 3: coltivazione del lotto 3 in ampliamento**

Terminata l'escavazione del lotto 2 inizieranno i lavori del lotto 3, corrispondente all'approfondimento della parte centrale dell'attuale cava, su una superficie del lotto di 52.450 m<sup>2</sup>.

I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 6 mesi circa. Durante i lavori di coltivazione del lotto 3 in ampliamento si darà inizio alla ricomposizione del lotto 2 e continueranno anche quelli nel lotto 1.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

Fase 4: coltivazione del lotto 4 in ampliamento

Il lotto 4 del progetto di ampliamento corrisponde alla parte sud-occidentale della Cava già autorizzata su una superficie di 37.500 m<sup>2</sup>.

La tempistica per la coltivazione del volume in ampliamento può essere indicato in circa 6 mesi. Durante i lavori di coltivazione del lotto 4 in ampliamento si darà inizio alla ricomposizione di parte del lotto 3 e procederanno quelli del lotto 2 e 1.

Fase 5: coltivazione del lotto 5 in ampliamento

Terminata l'escavazione del lotto 4 inizieranno i lavori del lotto 5, corrispondente alla porzione sud-orientale dell'attuale cava. La superficie del lotto 5 è pari a circa 64.650 m<sup>2</sup>.

I lavori di coltivazione del lotto in ampliamento verranno eseguiti nell'arco temporale di 1 anno circa, tenendo conto anche dei tempi necessari per rimuovere l'impianto di lavorazione del tout venant.

Durante i lavori di coltivazione del lotto 5 in ampliamento si darà inizio alla ricomposizione del lotto 4 e saranno completati i lavori di ricomposizione in tutti i lotti precedenti.

Lotti	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume scotico terreno vegetale (m <sup>3</sup> )	Volume tout venant (m <sup>3</sup> )
Lotto 1	53.150	53.150	1.100.000
Lotto 2	50.450	-	63.000
Lotto 3	52.450	-	91.000
Lotto 4	37.500	-	76.000
Lotto 5	64.650	-	120.000
<b>Totale</b>	<b>258.200</b>	<b>53.150</b>	<b>1.450.000</b>

**NOTA ISTRUTTORIA**

Sono state assunte idonee prescrizioni in merito alla prioritaria realizzazione del bacino idraulico di pubblico interesse e al completamento dell'insieme dei lotti 2,3,4 che costituiscono nel concreto un unico lotto di coltivazione. Sono state recepite le modalità operative delineate dal pronunciamento paesaggistico.

**3.3.4 Ricomposizione ambientale e paesaggistica**

La ricomposizione ambientale della zona di cava procederà di pari passo con l'intervento estrattivo, e inizierà quando non intralcerà le vicine operazioni di scavo. L'intervento di ricomposizione ambientale consisterà nel:

- rimodellare le scarpate di cava con angoli di 25° mediante l'utilizzo del materiale di scarto dell'attività estrattiva e altre terre naturali derivanti da scavi;
- riempimento parziale dello scavo di cava fino a profondità di circa 4 m dal p.c. per le porzioni Nord e Sud;
- stesa dello strato di terreno vegetale accantonato in precedenza, per uno spessore di 50 cm;
- inerbimento delle scarpate e ripristino delle culture agricole sul fondo cava e delle opere di irrigazione;
- impianto di una cortina arborea sui lati S, E, W della zona in ampliamento areale a compensazione della siepe che viene eliminata sul lato N dell'area in richiesta di ampliamento, per consentire la continuità con l'attività estrattiva già in corso.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

Nel complesso, a ricomposizione terminata, il fondo cava si troverà ad una profondità media di 23,95 m dal p.c. ad esclusione delle zone Nord e Sud che verranno ripristinate ad una profondità non superiore a 4 metri rispetto al piano campagna circostante. Ciò in ottemperanza a quanto previsto all'art. 44 lettera d) della L.R. 44/82.

Materiale necessario per la ricomposizione	1.480.000 m <sup>3</sup>
Di cui terreno vegetale	156.000 m <sup>3</sup>
Di cui materiale per rimodellamento scarpate	1.324.000 m <sup>3</sup>
Totale terreno vegetale disponibile	258.200 m <sup>3</sup>
Totale terreno disponibile per rimodellamento	479.330 m <sup>3</sup>
Terreno da acquisire per rimodellamento	844.670 m <sup>3</sup>

I terreni da acquisire saranno costituiti da terre e rocce da scavo, esclusi dalla disciplina sui rifiuti, secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

Ai fini dell'utilizzo degli stessi nell'ambito dei lavori di ricomposizione previsti dal presente progetto, tutti i terreni provenienti da scavi esterni dovranno essere sottoposti a verifica ambientale secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

In particolare i terreni in questione dovranno tassativamente rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV, tabella 1 colonna A, nonché i requisiti geotecnici minimali dei limi di lavorazione degli inerti di cava.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Sono state assunte idonee prescrizioni in merito alla realizzazione della ricomposizione ambientale, ai materiali utilizzabili per la medesima, le piantumazioni e alle modalità di coltivazioni agronomiche (BAT).

**Acque meteoriche**

Il proponente, ad intervento di ricomposizione concluso, come indicato nella D.G.R.V. n. 2948 del 06/10/09 prevede la realizzazione di "sistemi di infiltrazione facilitata", mediante la creazione di canalette perimetrali finalizzate all'invaso delle acque meteoriche superficiali e ad assicurare nel contempo la stabilità dei fronti ovvero impedirne l'erosione.

Data la locale situazione litologica e morfologica, sono da ritenersi sufficienti le normali opere di scolo previste nella corretta coltivazione di cava costituite da cunette perimetrali da realizzarsi a ridosso dei fronti, per la raccolta delle acque di scorrimento superficiale.

**Traffico e viabilità**

Si stima che il traffico veicolare giornaliero interesserà circa 20/30 mezzi pesanti, che entreranno vuoti per uscire carichi di ghiaia a cui si devono sommare i veicoli degli operatori che raggiungono in auto la cava che verosimilmente non saranno più di 4 al giorno.

Il flusso di automezzi che raggiungerà giornalmente la cava arriverà dalla S.P. N.26.

Durante il periodo di coltivazione della cava, si manterrà l'attuale accesso della cava.

Per quanto riguarda la viabilità all'interno della proprietà, esiste già un percorso che indirizza i veicoli verso il punto di controllo e pesatura.

**3.3.5 Alternative progettuali**

Non si rilevano nel S.I.A. alternative progettuali fatta salva l'opzione zero. Tale opzione manterrebbe inalterati gli impatti in essere.

L'intervento in ampliamento prospettato con le prescrizioni stabilite comporta migliorie ambientali e in riduzioni di impatto all'attività in essere pur prolungando i tempi di esercizio.

**3.3.6 Quadro Progettuale: note istruttorie conclusive**

Gli aspetti relativi al contenzioso sul contesto vicinale torrentizio denominato Progno del Casottone trovano a monte la Delibera n.42 del 30/11/2011 e l'obbligo per la Ditta di realizzare il bacino di

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

laminazione per motivi di pubblico interesse come peraltro previsto dall'autorizzazione di cava in essere.

Per quanto attiene alle aree in disponibilità della Ditta afferenti al sedime del Progno e del bacino idrico di laminazione concordato con il Consorzio di Bonifica e con gli enti preposti ai fini del prevalente interesse idraulico connesso alla raccolta delle acque meteoriche e alla messa in sicurezza della pubblica viabilità e del sottopasso si rileva quanto segue:

“ (...) la Ditta proponente pone in disponibilità del Consorzio l'ambito territoriale necessario per la realizzazione del bacino idrico di laminazione. Il Comune sostiene la titolarità del sedime del citato Progno quale strada vicinale appartenente al patrimonio disponibile comunale. Tale ambito interessa in parte anche il bacino idrico citato. Il Comune altresì con Delibera n.42 in data 30/11/2011 pone in disponibilità per l'alienazione alla Ditta richiedente il sedime della citata “vicinale-torrente” assentendo all'alienazione. Lo stato dei luoghi evidenzia l'impercorribilità del relitto e lo stato di abbandono del medesimo. (...)”.

Si prende atto delle osservazioni avanzate dal Comune evidenziando che la Ditta richiedente dovrà quindi presentare l'atto di assenso definitivo alla cessione del relitto costituente ambito di cava prima del rilascio/segna dell'autorizzazione di coltivazione in ampliamento della cava stessa. Si rileva che la cessione di tale sedime appare motivata e assentita dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 42 in data 30/11/2011 che, coerente nel merito, individua un percorso amministrativo che risulta non concluso in termini di assenso definitivo. Tale cessione onerosa, risulta funzionale alla risoluzione di gravi problematiche idrogeologiche con oneri a carico della Ditta richiedente e bilanciata e compensata dalla messa in disponibilità a fini di pubblico interesse ed utilità, dell'ambito del bacino di laminazione da realizzarsi in accordo con il Comune e con il Consorzio di Bonifica. L'intervento di cava e correlata ricomposizione ambientale anche per gli aspetti vegetazionali, con le prescrizioni statuite, valorizza la zona del Progno e la viabilità pubblica adiacente. A seguito di relazioni istruttorie degli uffici comunali n. 3447/2013 e n. 7613/2013, che evidenziavano carenze e/o problematiche, il Commissario Straordinario con Delibera n. 27 in data 20/02/2013 ha espresso parere negativo al progetto di ampliamento. Si rileva peraltro che tale atto richiama nelle premesse:

“(…) Preso atto del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 2004, nel quale l'Amministrazione si esprime negativamente circa ogni ulteriore ampliamento e/o apertura di nuova attività di cava in quanto la vocazione del territorio è di tipo agricolo, industriale e terziaria ma non estrattiva. (...)”.

Al riguardo si superano i citati diversi orientamenti e si provvede con apposita prescrizione tesa a vincolare il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento dopo la presentazione da parte della Ditta del titolo confermativo di disponibilità dell'area del Progno rilasciato dal Comune.

Si evidenzia che le zone ex F9 costituiscono nel concreto zone agricole ai sensi del D.M. n. 1444/1968: trattasi di zone E4 ai sensi della L.R. n. 24/1985. Nelle vicinanze dell'area di cava (area di effettivo scavo) già autorizzata esistono «Zona B Zone speciali» (Zona Residenziale loc. Cioi) e «Zona Fa attrezzature pubbliche e di interesse comune (ex F1) Mercato delle pesche». L'ampliamento areale di cava rispetta la distanza di 200 metri da tali zone. L'area di scavo (area di cava) già in essere resta inalterata; in tale ambito è previsto un approfondimento. La morfologia della ricomposizione della cava in essere resta parimenti inalterata. Si richiamano al riguardo i pronunciamenti della CTRAE e della Regione in merito alla non reciprocità delle distanze di rispetto tra area di cava e zone urbanistiche approvate diverse dalle E (agricole ai sensi del D.M. n. 1444/1968).

Permane la possibilità per il Comune di definire e approvare nuove zone diverse dalle E in avvicinamento alle aree di cava (area di effettivo scavo) mentre la L.R. n. 44/1982 impone l'obbligo per le nuove attività estrattive, o per gli ampliamenti, di realizzare nuove aree di cava a distanza pari o superiore a quella stabilita dall'art. 44 della citata norma.

Per quanto riguarda le citate zone e la zona a sud “Zona D1.1 Industriale Artigianale di completamento (ex D1)” risulta rispettata la distanza stabilita dalla L.R. n. 44/1982 art. 44 lett. d).

Si provvede con idonee prescrizioni per quanto attiene ai materiali da utilizzare per la ricomposizione ambientale nei termini che si riassumono:

- utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiali associati, limi di selezione e lavaggio delle ghiaie, terre e rocce di scavo nel rispetto



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D. Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii. a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente autorizzati. Per quanto attiene alle terre e rocce di scavo, si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., Decreto 10/08/2012, n.161, D.L. 21/06/2013 n. 69, Legge 09/08/2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

Richiamato quanto precedentemente esposto e tenuto conto del combinato disposto di cui al punto 4 lettere a), b), c) dell'art. 39 si dà atto che il progetto prevede la ricostituzione di una cortina arborea di raccordo con il sistema arboreo esistente posta a Sud, Est e Ovest dell'area in ampliamento.

E' prevista la sostituzione delle essenze arboree della siepe presente in cava con essenze idonee da mettere a dimora sul perimetro del bacino da realizzarsi per esigenze idrauliche di pubblico interesse, posto a fondo cava.

**3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

Il S.I.A., analizza le principali componenti ambientali e riporta le valutazioni dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento potrebbe esprimere sulle medesime componenti e le misure di mitigazione e minimizzazione per la riduzione della portata e/o l'estensione degli effetti negativi indotti.

Si riporta di seguito la sintesi del Quadro Ambientale redatta dal proponente.

**3.3.1 Atmosfera****3.3.1.1 Qualità dell'aria**

Dal punto di vista climatologico e meteorologico, l'area si caratterizza per l'influenza della Pianura Padana. La zona è quindi soggetta a ristagno degli strati bassi dell'atmosfera ed a clima del tipo subtropicale umido. Si notano velocità del vento molto basse, temperature caratterizzate da forte escursione termica stagionale e piogge concentrate maggiormente in alcuni mesi dell'anno. Sono state valutate 3 stazioni ARPAV situate nell'intorno del comparto (Chievo, Villafranca e Castelnuovo del Garda) ed interconnesse con uno specifico modello matematico di tipo meteorologico diagnostico.

È confermata la forte stabilità dell'atmosfera caratterizzata da gradiente termico maggiore di quello adiabatico secco: dal punto di vista della dispersione in atmosfera degli inquinanti è la situazione peggiore, perché non vi sono correnti d'aria verso l'alto che favoriscono la diluizione delle concentrazioni.

Per la valutazione della qualità attuale dell'aria è stata analizzata la centralina ARPAV di Verona Cason (stazione di riferimento per la Provincia di Verona, perché di background rurale) cui si evidenzia il superamento del limite di legge per le polveri sottili, media giornaliera per 87 giorni nel 2008 e per 90 giorni nel 2009. Gli inquinanti gassosi (NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> e CO) non presentano problemi di sfioramento dei limiti di legge.

L'andamento stagionale è simile per tutti gli inquinanti: in generale valori più elevati in inverno e più bassi nei mesi più caldi.

**3.3.1.2 Impatti sull'atmosfera**

I contributi in atmosfera derivanti dalle diverse attività sono da imputarsi alla sinergia della presenza dell'attività estrattiva e della presenza dell'impianto di recupero rifiuti inerti (già autorizzato dalla Provincia), sono: la risospensione del particolato proveniente dalle attività proprie di gestione di materiali potenzialmente pulverulenti; l'emissione di sostanze gassose e particolate provenienti dalla combustione dei motori degli automezzi e dei mezzi d'opera utilizzati per la movimentazione ed il carico/scarico dei materiali.

Dalle simulazioni realizzate il proponente ha evidenziato che:

- Per nessuno degli elementi simulati (macroinquinanti e polveri) è emerso un contributo significativo;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

- Gli elementi che portano un maggior contributo al suolo sono quelli derivanti dalle lavorazioni (largamente intese) dei materiali incoerenti (polveri sottili e fini);
- Nonostante ci siano ricettori civili prossimi all'area di ampliamento, essi non sono investiti da incrementi di impatto significativi;
- Gli impatti di cui sopra sono relativi alla fase di coltivazione dell'ampliamento: in fase di ricomposizione (e ovviamente successivamente) rimarranno solamente quelli relativi all'impianto di trattamento rifiuti: in via cautelativa si ritiene siano non superiori a quelli attuali.

**3.3.2 Suolo e sottosuolo****3.3.2.1 Stato del suolo e sottosuolo**

I terreni oggetto di escavazione sono ascrivibili all'unità delle alluvioni fluvio-glaciali e fluviali del Riss (fgR2). Tale unità è costituita prevalentemente da alluvioni da molto grossolane a ghiaiose, immerse in una matrice sabbiosa con intercalati sottili livelli a granulometria più fine.

I ciottoli presentano dimensioni da centimetriche a pluricentriche, con clasti da spigolosi a poco arrotondati. Tale unità costituisce l'antica conoide rissiana del fiume Adige.

La composizione del sottosuolo è stata studiata attraverso sopralluoghi in situ, con dati reperiti in letteratura, ed attraverso la consultazione di numerose stratigrafie ricavate da precedenti studi o da pozzi per acqua dai quali risulta che nell'area indagata sono presenti in genere materiali a granulometria grossolana (ghiaia, sabbia e, a volte, ciottoli) intercalati con livelli argillosi di potenza metrica e, talora, con banchi conglomeratici.

Morfologicamente, l'area di progetto, inserita in un contesto complessivamente pianeggiante, è in parte già interessata da una depressione di cava, posta a quote inferiori di circa 25 m rispetto al piano campagna originale.

Dall'analisi del quadro ambientale, relativo a questa matrice ambientale, emergono i seguenti aspetti:

- la zona ricade nell'area dell'Alta Pianura Veronese, sulla conoide fluvio-glaciale rissiana, a quota variabile da 85 a 112 m s.l.m.;
- nei pressi dell'area non sono presenti discontinuità tettoniche persistenti e/o attive;
- l'area è piuttosto stabile dal punto di vista geomorfologico e non interferisce con alcuna struttura morfologica sensibile;
- i terreni su cui insisteranno le opere in progetto sono costituiti da ghiaie con ciottoli immersi in una matrice sabbiosa.
- secondo la vigente normativa sismica, il Comune di Bussolengo fa parte della zona 3, alla quale è associata un'accelerazione sismica pari a 0,15 g. Secondo la successione stratigrafica che caratterizza il primo sottosuolo, l'area di progetto rientra nella Categoria B, che considera formazioni granulari con  $V_{s,30}$  compresi tra 360 e 800 m/s;
- la falda sotterranea è posta a circa 31 m dal fondo cava.

**3.3.2.2 Impatti su Suolo e sottosuolo**

I possibili impatti derivanti dalla trasformazione dello stato attuale, per la realizzazione delle opere, e conseguenti alle attività svolte nella fase di esercizio sono i seguenti:

- Consumo risorse non rinnovabili;
- Alterazioni delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo;
- Contaminazione di Suolo e Sottosuolo.

**Consumo di risorse non rinnovabili**

Il progetto prevede che nella fase di coltivazione vengano estratti materiali per un volume totale di 1.503.150 m<sup>3</sup>. Di tali materiali 53.150 m<sup>3</sup> sono costituiti da terreno vegetale (afferenti al Lotto 1) e 1.450.000 m<sup>3</sup> di alluvioni ghiaioso - sabbiose (volume utile). Poiché il terreno vegetale verrà utilizzato per la ricomposizione ambientale, il quantitativo effettivo di materiale che varrà asportato è pari a 1.450.000 m<sup>3</sup>.

La sottrazione di suolo effettiva e permanente ammonta pertanto a 1.450.000 m<sup>3</sup>.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

In fase di coltivazione, momento in cui viene effettuata l'estrazione di suolo, l'impatto risulta trascurabile. Nella fase di ripristino non è prevista ulteriore sottrazione di suolo. Pertanto l'impatto è nullo.

*Alterazioni delle condizioni di stabilità dei fronti di scavo*

E' in atto una situazione di instabilità che interessa l'attuale versante sud della cava. Infatti a causa della deviazione del corso del Progno dei Casottoni ad opera del consorzio di bacino veronese, le acque relative a tale lineamento idrografico hanno scavato nel tempo un alveo parallelo a quello precedente alla deviazione. In occasione di un evento meteorico di elevata intensità, le acque hanno abbattuto parte della sponda nord del

nuovo alveo, andando a defluire all'interno del bacino di cava.

Oltre a questo si sono rilevate, lungo il margine superiore dell'argine sud del medesimo alveo, depressioni lineari del terreno le quali evidenziano un fenomeno di instabilità che coinvolge anche i settori a sud del nuovo alveo, che rischiano di essere erosi progressivamente dallo scorrimento delle acque.

Per quanto concerne la stabilità, si ritiene pertanto l'intervento in oggetto volto a migliorare la situazione in un'ottica di maggior sicurezza in quanto l'opera prevede di demolire questa sponda oggi instabile, ampliando il bacino di cava verso sud, e di sistemare adeguatamente il deflusso del Progno dei Casottoni all'interno del bacino di cava.

Il progetto di coltivazione prevede per le fasi di escavazione fronti di scavo con pendenza massima pari a 45° nei gradoni, come previsto dalla normativa specifica.

Per il ripristino ambientale è prevista la ricomposizione delle scarpate con pendenze inferiori ai 25°, con apporto di materiale (limo di lavaggio del tout venant).

E' stato effettuato il calcolo della stabilità di versante sia dei versanti pre-apporto di materiale (35°) sia con le terre e i limi posti a sedime (25°). Il coefficiente di sicurezza  $F_s$  minimo risulta rispettivamente pari a 1,15 e 1,30; entrambe le verifiche sono quindi soddisfatte.

Le verifiche effettuate hanno permesso di accertare il rispetto del fattore di sicurezza imposto da normativa per tutte le situazioni di progetto analizzate, escludendo quindi la possibilità di fenomeni di franamento interessanti i fronti di scavo sia in fase di esercizio che in fase di ripristino.

Il proponente ritiene pertanto nullo il presente impatto per tutte le fasi di vita dell'impianto.

**NOTA ISTRUTTORIA**

La realizzazione del previsto bacino idrico di laminazione a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni che saranno impartite dal Consorzio di Bonifica, previo il pronunciamento del Comune per quanto di competenza e con le prescrizioni stabilite, assorbe e risolve le problematiche di stabilità degli argini della canaletta di adduzione.

*Contaminazione della matrice*

E' stata in primo luogo valutata la qualità di suoli e sottosuoli sulla base di informazioni bibliografiche. Sono state poi prese in considerazione le pressioni ambientali che il progetto determina sulla qualità dei suoli. Inoltre sono state valutate le principali opere messe in opera al fine di limitare possibili impatti negativi, quali per esempio la presenza di un sottofondo impermeabile nell'area che sarà dedicata all'impianto di recupero di rifiuti speciali inerti. Il rischio è risultato essere connesso con l'accadimento di eventi accidentali durante le fasi di esercizio, in cui non vi sarà protezione per la falda. Quindi in fase di gestione l'impatto è valutato trascurabile, per la fase di ripristino l'impatto è stato valutato come nullo.

**3.3.3 Ambiente idrico***3.3.3.1 Idrologia superficiale*

L'elemento caratterizzante l'idrografia di superficie della pianura veronese è il fiume Adige, che scorre a circa 2600 m a Nord dell'area di studio. L'area in oggetto, essendo ubicata in un differente bacino idrografico ed essendo posta a quote superiori di circa 35 m rispetto alle aree esondative del fiume Adige, non risulta presentare alcun rischio idraulico.

In destra idrografica del fiume Adige, a causa dell'elevata permeabilità del materasso ghiaioso che costituisce il sottosuolo dell'alta pianura, l'idrografia naturale presenta scarse manifestazioni. Inoltre

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

L'attività antropica ha fortemente modificato l'assetto naturale di tali corsi d'acqua attraverso opere di rettificazione e arginamento. Si segnalano comunque alcuni corsi d'acqua riconducibili sì a lineamenti idrografici naturali, ma il cui andamento è decisamente antropizzato:

- Il Progno del Casottone che lambiva la cava a Sud e si esauriva, drenato dal sottosuolo, nella zona dei Crocioni. Il suo deflusso, alimentato dalle acque piovane del bacino proteso ad Ovest, è stato recentemente deviato da parte del consorzio di bonifica, all'interno della cava, parte della quale, come stabilito dall'autorizzazione regionale, funge da bacino di laminazione e infiltrazione delle acque piovane, che altrimenti determinavano allagamenti nel sottopasso in località Crocioni.
- Il Progno dei Gentili e il Progno Mancalacqua, che hanno origine dal rilievo morenico di Palazzolo di Sona e, con corso circa Est - Ovest, sempre per intervento del consorzio di bonifica, defluiscono sino alla cava.
- Il Progno di Santa Giustina, circa 300 metri a Nord della cava, anch'esso costituito da un fosso con fondo e sponde in terra, con direzione di scorrimento Ovest - Est; tale corso d'acqua si esaurisce, drenato dal sottosuolo, nei pressi di contrada Cioi.

L'unico corso d'acqua con cui il progetto potrebbe interferire è il Progno del Casottone, che secava l'area di progetto in direzione est-ovest. Considerato che tale fosso è però già stato deviato forzatamente all'interno del bacino di cava, al margine della quale quindi si interrompe, non si ritiene di dover tener conto di tale interferenza.

### 3.3.3.2 *Idrogeologia*

Nell'area in esame l'idrogeologia si può riassumere dicendo che c'è una falda freatica indifferenziata contenuta all'interno del materasso alluvionale ghiaioso delle conoidi fluvioglaciali e fluviali rissiane, caratterizzato da permeabilità per porosità primaria con valori variabili tra  $1 \times 10^{-4}$  e  $1 \times 10^{-5}$  m/s.

Nell'intorno dell'area la superficie piezometrica mostra una direzione di flusso da NO verso SE, in linea con la direzione di sviluppo della piana di divagazione del fiume Adige, con un gradiente che si attesta intorno allo 0,1%, valore connesso alla elevata permeabilità dei terreni di cui è costituito il sottosuolo. Le isofreatiche, che in questa zona si attestano sui 53-54 m s.l.m. (circa 31 m di soggiacenza dal fondo cava di progetto) mostrano una flessione significativa connessa alla presenza del fiume Adige, il cui regime influenza parzialmente l'andamento della falda freatica. Ai fini della definizione del massimo livello di falda è stata consultata anche la monografia dal titolo "Il regime delle acque sotterranee nell'alta pianura veronese" (A. Dal Prà et al., 1991), che riporta uno studio effettuato sull'acquifero dell'Alta Pianura sui massimi di falda registrati su una serie di pozzi e piezometri il cui livello di falda è stato rilevato con frequenza e cadenza variabile. Secondo tale testo e dalla cartografie ad esso allegate, il livello di massimo di falda per l'area in oggetto è pari a 58 m s.l.m. circa (sulla base dei massimi di falda assoluti registrati su tutti i pozzi monitorati), ovvero con un valore di soggiacenza pari a 27 m dal fondo cava così come risultante da progetto.

Si ritiene pertanto che l'assetto idrogeologico dell'area consenta all'acquifero una valida protezione da possibili eventi di contaminazione grazie all'elevato spessore dell'insaturo.

### **NOTA ISTRUTTORIA**

Lo spessore del materasso alluvionale insaturo posto tra il fondo cava e la falda freatica superiore a 20 metri, con le prescrizioni stabilite, esclude eventuali rischi di contaminazione della falda stessa.

### 3.3.3.3 *Pozzi idropotabili*

I pozzi utilizzati ad uso idropotabile più prossimi all'area di progetto appartengono alla rete acquedottistica del Comune di Sona e Bussolengo. Si tratta di opere spinte ad una profondità massima di 120 m dal piano campagna, che estraggono acqua con portate variabili tra 9 e 20 l/s. Sono presenti poi nelle aree limitrofe numerosi punti d'acqua, adibiti ad uso agricolo e industriale. L'area di progetto risulta esterna alle fasce di tutela assoluta (200 m) attorno alle opere di presa a scopo idropotabile.

### 3.3.3.4 *Impatti sull'ambiente idrico*

Per quanto riguarda l'ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), dalla valutazione dei possibili impatti indotti dal progetto, non sono emerse situazioni di rilievo o particolare criticità.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

Alterazione del regime idraulico delle acque superficiali

Per quanto concerne il rischio di alterazione del regime idraulico delle acque superficiali, è stato considerato innanzitutto l'assenza di lineamenti idrografici all'interno dell'area di progetto. In secondo luogo sono state considerate le opere idrauliche attualmente presenti, ovvero la deviazione di alcuni corsi d'acqua all'interno dell'attuale bacino di cava, che funge quindi da cassa di laminazione.

Sono stati inoltre valutati gli effetti delle variazioni morfologiche sulla regimazione delle acque.

E' risultato un impatto trascurabile per tutte le fasi considerate.

La porzione dell'area in oggetto adibita all'oggi ad uso agricolo presenta allo stato attuale un andamento topografico pressoché pianeggiante con una leggera pendenza, pari a circa lo 0,5%, verso Sud.

L'unico elemento idrografico presente nell'area di intervento è costituito da alcuni progni i quali però si interrompono al margine del fondo in questione e pertanto non costituiscono un circuito collegato al sistema irriguo del Consorzio di Bonifica. Di conseguenza il loro stato non verrà variato in alcun modo dal progetto in esame.

Inoltre va rammentato che, in ottemperanza al punto 3) della D.G.R.V. n.3752/2007, il fondo cava viene utilizzato dal consorzio di bonifica come cassa di laminazione per eventi meteorici straordinari, per un volume di 5000 mc, tanto che scelta del consorzio è stata quella di far defluire le acque del Progno dei Casottoni e del Progno dei Gentili all'interno della cava stessa.

Le attività previste nella fase di coltivazione non comportano interazioni significative con altri lineamenti idrografici. Inoltre gli interventi in progetto non prevedono allacciamenti con la rete idraulica locale o la realizzazione di opere idrauliche.

Per quanto concerne il deflusso superficiale, durante le fasi di escavazione non sarà presente una copertura pedologica superficiale pertanto le acque meteoriche avranno tempi di corrvazione inferiori e tenderanno ad infiltrarsi nel terreno più facilmente. Tale variazione, in ogni caso limitata al singolo lotto, non rappresenta un impatto significativo non essendovi lineamenti idrografici all'interno del lotto.

Nel corso dell'intera fase di coltivazione pertanto non si prevedono rilevanti alterazioni del regime idraulico delle acque superficiali.

Nella fase di Ricomposizione Ambientale l'eventuale problematica che potrà sorgere è strettamente legata alla gestione delle acque meteoriche, soprattutto in corrispondenza di eventi piovosi straordinari. Infatti, essendo lo scavo realizzato a fossa, le acque non avranno possibilità di defluire all'esterno del fondo se non infiltrandosi nel terreno.

Alterazione dei meccanismi di alimentazione dell'acquifero indifferenziato

L'alimentazione dell'acquifero freatico indifferenziato è connessa principalmente ai seguenti fattori:

- infiltrazione diretta delle precipitazioni meteoriche nel terreno: l'alta pianura veronese è costituita prevalentemente da terreni ghiaiosi molto permeabili, coperti da un sottile strato di terreno vegetale;
- infiltrazione di subalveo dei lineamenti idrografici principali;
- afflussi laterali dal substrato roccioso, almeno nei tratti in cui quest'ultimo è costituito da calcari;
- infiltrazione derivante dall'irrigazione.

La discarica naturale dell'acquifero freatico indifferenziato ha luogo attraverso le risorgive e come ricarica degli acquiferi della media e bassa pianura.

Ciò premesso, ogni alterazione possibile o probabile dell'alimentazione dell'acquifero considerato riguarda la modifica della capacità di infiltrazione del terreno a causa della quale le precipitazioni meteoriche non riescono ad alimentare la falda sottostante.

Il progetto proposto, nella fase di coltivazione, prevede come prima operazione l'asportazione di 1 m di terreno vegetale sull'intero fondo. Pertanto dalle prime operazioni fino alla fase di ripristino ambientale, i terreni saranno caratterizzati da una maggiore permeabilità, in quanto non sarà presente la copertura vegetale che, per quanto sottile, rappresenta un ostacolo all'infiltrazione di acqua nel suolo. Pertanto la falda in tale fase verrà potenzialmente alimentata in misura maggiore che allo stato attuale.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

L'impatto dovuto al presente aspetto ambientale risulta Nullo.

A seguito della ricomposizione ambientale i terreni ghiaiosi che ospitano l'acquifero indifferenziato saranno coperti dal terreno vegetale precedentemente rimosso, a ricostruzione della situazione naturale, fatta eccezione per il settore che sarà dedicato all'impianto di recupero di rifiuti speciali inerti, la cui superficie è però trascurabile rispetto alla totalità dell'area di cava.

Le acque meteoriche si infiltreranno nel terreno con tempi invariati rispetto all'attuale, raggiungendo la falda in minor tempo in quanto le operazioni di scavo andranno a diminuire lo spessore del non saturo.

L'impatto dovuto al presente aspetto ambientale risulta Nullo.

Contaminazione dell'acqua di falda

Dalla vigente pianificazione territoriale emerge che nell'area in oggetto l'acquifero è da considerarsi a vulnerabilità idrogeologica elevata (SINTACS). Tale vulnerabilità è connessa principalmente con le elevate permeabilità che caratterizzano i terreni ghiaiosi costituenti il sottosuolo dell'area in oggetto, e con il fatto che l'acquifero indifferenziato rappresenta la principale fonte di approvvigionamento potabile del territorio provinciale veronese.

Il progetto prevede, all'inizio della fase di coltivazione, l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore medio di circa 1 m che sarà stoccato temporaneamente sul fondo cava attuale.

E' evidente che la rimozione del terreno vegetale comporta un incremento della vulnerabilità dell'acquifero all'inquinamento. Pur non costituendo un'azione a carattere permanente, l'entità delle superfici interessate dalla rimozione del terreno vegetale risulta significativa. Si deve poi tenere conto che la maggior parte delle movimentazioni di automezzi necessari alla coltivazione del fondo si concentra in concomitanza di questo stato ambientale. Al fondo cava è autorizzato un impianto di recupero di rifiuti speciali inerti realizzato su piattaforma impermeabile.

Si ritiene che la possibilità che durante le operazioni di coltivazione della cava vengano immesse sostanze potenzialmente inquinanti che possano alterare in maniera significativa la qualità delle acque di falda sia da considerarsi molto bassa. Per quanto riguarda l'impianto di recupero sopraccitato, approvato con Determina provinciale n.378/2010, esso è conforme agli obiettivi di tutela previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

In ogni caso verranno garantite le seguenti operazioni:

- le riparazioni e/o manutenzioni ordinarie dei mezzi verranno effettuate in una officina esterna alla cava;
- regolamentazione del traffico per evitare incidente tra mezzi.

Si tenga inoltre presente che si manterrà un franco superiore ai 30 m dalla falda freatica, il quale consentirà il mantenimento di una importante protezione dagli inquinanti.

La ricomposizione ambientale prevede la messa in posto di uno strato di circa 1 m di terreno vegetale. Inoltre una porzione del lotto 2 sarà ricomposto con la messa a dimora di terreno fino al raggiungimento di una quota paria a -4 m dal p.c.. Tali coperture avranno funzione, oltre che di rinverdimento della fossa, anche di protezione del suolo e delle acque sotterranee dell'area.

Inoltre al termine del ripristino il fondo verrà restituito all'uso agricolo originario, pertanto non sussisteranno rischi in termini di probabilità di immissione di inquinanti derivanti dall'uso di mezzi meccanici.

Il carico inquinante indotto sulle acque sotterranee risulta pertanto nullo.

Rimarrà in attività l'impianto di recupero di rifiuti speciali inerti, il quale è però dotato di tutti i presidi ambientali previsti dal PTA, pertanto non rappresenta un rischio in termini di contaminazione delle acque di falda.

L'impatto relativo alla contaminazione delle acque di falda per la fase di ripristino si considera quindi Nullo.

Utilizzo della risorsa idrica

Per l'area di ampliamento non è prevista la realizzazione ex novo di alcun impianto che preveda l'utilizzo di acqua. In ogni caso i materiali cavati verranno portati al vaglio presente nell'area



## ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag.

autorizzata, il quale utilizza acqua di lavaggio emunta da un pozzo presente all'interno dell'area di cava.

Dai dati disponibili risulta che tale pozzo, autorizzato dal Genio Civile di Verona con determina n. 363/2002, estraiga acqua per portate di circa 20 l/s per 8 ore al giorno sui 250 giorni lavorativi. Le acque vengono utilizzate per l'impianto di lavaggio dei materiali estratti. Da qui le acque vengono in parte riutilizzate nelle fasi di lavaggio ed in parte disperse nel sottosuolo come da autorizzazione della Provincia di Verona n. 5248/2011 del 5/12/2011.

Dai dati forniti dalla committenza, risulta che il pozzo è autorizzato per l'emunzione di 21,9 l/s. Pertanto il prelievo di 20 l/s risulta essere un prelievo in linea con quanto autorizzato.

Si rammenta che l'ampliamento in oggetto non andrà a variare le portate emunte nell'unità di tempo. Si valuta quindi l'impatto relativo solo sui 10 anni di durata dell'ampliamento.

L'impatto è stimato come trascurabile. In fase di ripristino non vi sarà variazione nella necessità di acqua rispetto allo stato precedente alla realizzazione della cava, pertanto l'impatto è valutato come nullo.

### NOTA ISTRUTTORIA

Si è provveduto, con idonee prescrizioni, ad incrementare le condizioni di tutela della risorsa idrica.

Nel caso si verificasse un'emergenza con spandimento di inquinanti si prevede l'utilizzo di materiale assorbente e/o la raccolta del suolo eventualmente contaminato che verranno adeguatamente raccolti e smaltiti in appositi centri autorizzati. E' prescritto l'utilizzo di particolari tecniche di coltivazione agronomica del contesto (BAT). Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici e reflui di allevamento.

### 3.3.4 Flora, fauna ed ecosistemi

#### 3.3.4.1 Stato della flora, fauna ed ecosistemi

Il proponente, da quanto emerso dalle indagini e dallo studio delle normative vigenti, asserisce che nella porzione del territorio analizzato, specificatamente nell'area oggetto di studio e nei pressi della medesima, non sono presenti endemismi floristici e faunistici particolari né specie rare o in via d'estinzione.

La vegetazione è costituita essenzialmente da specie coltivate (seminativi, vigneti, pescheti) o comunque antropofile.

Per la fauna valgono le stesse considerazioni esposte per la flora, ricordando che la fauna reperibile è quella comunemente gravitante negli ambienti agrari dell'alta pianura veneta, fortemente condizionata dall'elevato livello di antropizzazione rilevato nell'areale studiato.

Si evidenzia infine che nell'area di progetto e nelle zone ad essa limitrofe, non sono stati rilevati habitat e habitat di specie (così come definiti dalla D.G.R. n. 3873 del 13/15/2005) così come descritti nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

#### 3.3.4.2 Impatti sulla flora

L'aspetto più significativo dal punto di vista naturalistico è dato dalla presenza di una fascia arborata ai margini dell'ex asta (vicinale torrente) del Progno Casottone che interessa entrambi i margini per una larghezza complessiva di circa 10 m, che diventano circa 6 m sottraendo il sedime dell'alveo.

Si evidenzia infine che tale popolamento arboreo non può essere considerato "area boscata", per le sue caratteristiche dimensionali intese secondo i parametri contenuti nelle L.R. n. 52/1978 e successive modifiche ed integrazioni, come del resto dichiarato anche dal Servizio Forestale Regionale con propria nota protocollo n. 166633 del 06/04/2011 indirizzata al Consorzio di Bonifica Veronese.

Gli impatti riferibili alla vegetazione esistente sono principalmente riferibili a:

- produzione di polveri e dispersione di frazione leggera per effetto del vento;
- emissione di gas inquinanti, connessa al traffico indotto.

L'impatto stimato è trascurabile.

#### 3.3.4.3 Impatti sulla fauna

Gli impatti indotti sulla fauna sono individuabili in:



## ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag.

- emissione di rumore, gas e polveri conseguenti alla lavorazione degli inerti ed alla movimentazione dei mezzi meccanici e di trasporto.
- perdita di habitat dovuta alla possibile eliminazione di potenziali rifugi e siti idonei per la riproduzione per le numerose specie ornitiche presenti, oltre che a rettili e mammiferi. Non sono previste comunque perdite di habitat inseriti nell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE.

Gli elementi d'impatto sono riconducibili alle sole fasi di coltivazione della cava, da sommare comunque in sinergia con l'attività degli impianti di lavorazione della ghiaia esistenti e con l'impianto di recupero rifiuti inerti autorizzato. Infatti, il trasporto, l'abbancamento e la lavorazione dei materiali inerti comporta la produzione di polveri e particolato e la dispersione di frazione leggera per effetto del vento.

Anche l'emissione di gas inquinanti, connessa all'attività degli impianti e dei mezzi, potrebbe potenzialmente esercitare effetti negativi sulla vegetazione, principalmente sull'attività fotosintetica ed il ricambio idrico, con alterazioni nello sviluppo vegetativo. Tuttavia tale fattore d'impatto può essere considerato trascurabile in rapporto al traffico veicolare previsto.

Le medesime operazioni possono potenzialmente rappresentare una perturbazione acustica per la fauna presente. È da prevedere, peraltro, che le comunità animali, per l'acquisito adattamento alla presenza nelle aree limitrofe di importanti attività antropiche, non subiranno sostanziali ripercussioni negative. L'area infatti è già interessata da attività estrattiva, ed il progetto in esame è precisamente una richiesta di ampliamento dell'attività in corso. L'impatto potenziale che si potrebbe determinare si può considerare trascurabile e comunque reversibile in quanto limitato al tempo di esercizio dell'impianto.

Le alterazioni ambientali conseguenti alla realizzazione dell'opera in esame possono essere ricondotte, ad avvenuta ricomposizione finale, alle condizioni di equilibrio iniziale, con la sola eccezione della presenza l'impianto di recupero rifiuti inerti autorizzato.

L'estensore del SIA in conclusione afferma che l'ecosistema individuato nel territorio nell'intorno dell'area di progetto, verrà interessato da impatti stimati come trascurabili, riferiti all'attività in esame.

### **NOTA ISTRUTTORIA**

Il bacino idrico da realizzarsi per motivazioni di pubblica utilità, con le prescrizioni stabilite (anche per gli aspetti vegetazionali), costituisce anche supporto per l'ecosistema esistente ed elemento di incentivazione della biodiversità.

### **3.3.5 Paesaggio**

Analizzato il territorio a vasta scala, esso presenta una forte connotazione agricola con un'edificazione sparsa costituita soprattutto da edilizia rurale e con concentrazione, nell'area adiacente, di fabbricati a carattere industriale.

Un paesaggio di medio valore ambientale, attraversato per lo più da opere di carattere infrastrutturale quali l'ex SS11 che ne compromette la sua integrità.

Dal punto di vista simbolico e visivo sono presenti, a livello locale, siti di valore storico e percorsi panoramici o storici, ma posti a distanza rilevante, con i quali il progetto interagisce in modo indiretto, mentre nelle immediate vicinanze dell'area si rilevano elementi detrattori quali altri siti di escavazione in atto.

#### *3.3.5.1 Impatti sul paesaggio*

##### Grado di incidenza dell'area

Il paesaggio come componente ambientale è interessato dagli impatti legati alla realizzazione del progetto in tutte le fasi di vita della realizzazione. I principali fattori perturbativi sono rappresentati da:

- occupazione di suolo corrispondente all'area di ampliamento comprese le relative piste di accesso;
- rimozione di suolo nelle aree di cantiere ed in quelle predisposte per la nuova viabilità interna;
- ingombro spaziale correlato alla predisposizione delle aree di cantiere e/o macchinari di escavazione;
- piantumazione di specie vegetali correlata alla mitigazione della cava.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

*Impatti sulla Qualità, consistenza e grado delle strutture vegetali e degli elementi caratteristici paesaggistici*

Nell'insieme l'intervento non provoca modifiche ambientali significative. Il contesto ambientale - paesaggistico in esame non subisce in modo significativo degrado.

*Impatti sulla Qualità, consistenza e grado di sensibilità della Percezione visiva del paesaggio*

L'area d'indagine allo stato attuale ha valori visivo di scarsa importanza, con una qualità paesaggistica non rilevante.

L'impatto ambientale sul paesaggio sulla componente sia qualitativa paesaggistica che sulla qualità visiva, è stato considerato dal proponente trascurabile.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Trattasi di cava a fossa contornata, ove necessario, da cortina arborea come da documentazione integrativa per il parere di compatibilità paesaggistica, trasmessa dalla Ditta e assunta agli atti della Regione in data 22/01/2014, prot. 27992/63.01.07. L'autorità paesaggistica si è espressa in termini favorevoli con prescrizioni, che sono state recepite nel parere ambientale e autorizzativo.

**3.3.6 Rumore**

I Comuni di Bussolengo e di Sona hanno provveduto alla zonizzazione acustica (L. n. 447/1995) classificando l'area in oggetto come Classe III - "Aree di tipo misto" con limiti di emissione ed immissione per il periodo di riferimento (periodo diurno) pari rispettivamente a 55 dB e 60 dB.

Sono stati svolti dei rilievi fonometrici per caratterizzare il clima acustico dell'area più prossima all'impianto. Sono stati individuati cinque ricettori sensibili costituiti da edifici ad uso residenziale.

I rilievi sono stati eseguiti in periodo diurno; con misure di media durata.

Dai rilievi e dalle simulazioni matematiche effettuate risultano dei superamenti del livello acustico presso alcuni ricettori. Vista l'incertezza della stima previsionale, la Ditta ha deciso di implementare ulteriori rilievi fonometrici presso l'area, in maniera da stabilire con precisione il grado di superamento dei livelli di legge ed intervenire, di conseguenza, con presidi di mitigazione/attenuazione.

Il proponente nel Febbraio 2013, prot. UC VIA del 28/02/2013 ha inviato documentazione integrativa "Integrazioni volontarie - clima acustico".

Una volta ottenuta la situazione ante operam è stato considerato il funzionamento della sorgente di nuova introduzione rappresentata dall'impianto di recupero di materiali inerti.

Per gli scenari di progetto sono stati previsti i seguenti interventi di mitigazione acustica:

- integrazione dell'attuale schermatura del frantoio nord-est con adeguati pannelli fono isolanti senza soluzione di continuità, lungo i lati tali nord, est e sud (a tutela del ricettore R1) in modo da ottenere un abbattimento delle emissioni rumorose in direzione SSE non inferiore a 5 dB;
- utilizzo di una pala meccanica meno rumorosa per la movimentazione di materiale presso l'area a sud dei frantoi (-5 dB).

L'analisi acustica condotta sul progetto di ampliamento della cava e la modellazione generata hanno evidenziato livelli di immissione entro i limiti indicati dalla vigente normativa per la classe acustica di inserimento dei ricettori sensibili individuati (classe III).

Relativamente alle fasi di progetto, tenendo conto degli interventi di mitigazione acustica proposti e di quelli già realizzati il proponente prevede che l'inserimento del nuovo impianto di recupero di materiali inerti porterà un contenuto incremento del livello di immissione ai ricettori rispetto allo stato di fatto.

L'impatto acustico delle opere in oggetto rispetto allo stato di fatto è stato valutato negativo e basso in fase iniziale, per poi diminuire con l'approfondirsi degli scavi e l'abbassamento delle sorgenti sonore.

**NOTA ISTRUTTORIA**

La Ditta ha provveduto ad insonorizzare l'impianto di prima lavorazione e ha presentato documentazione integrativa. Sono state previste idonee prescrizioni in merito alla qualità dei mezzi di trasporto dei materiali di cava ed in merito all'insonorizzazione degli impianti di prima lavorazione (frantoio) ed in merito alle pale meccaniche al servizio del medesimo (marmitte di scarico - insonorizzazione).

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

**3.3.7 Salute pubblica**

Nel S.I.A. è stato analizzato un comprensorio territoriale comprendente i comuni di Bussolengo e Sona.

La situazione sanitaria nella zona presenta un andamento che si attesta pienamente all'interno del range di valori componenti la media regionale e tendenzialmente in calo nell'ultimo decennio rispetto a quello precedente.

I potenziali rischi per la salute pubblica derivanti dalla realizzazione di un ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia, sono, principalmente:

- rischi da inquinamento potenziale del suolo;
- rischi da contaminazione dell'aria dovuto ad aumento del traffico indotto;
- rischi da rumore dovuto ad aumento del traffico indotto.

Dopo aver esaminato le relazioni tecniche, i monitoraggi e le campagne di rilevazione eseguite, le proiezioni matematiche effettuate e i sopralluoghi eseguiti in sito, il proponente conclude che l'intervento in oggetto produrrà un impatto trascurabile sulle potenziali fonti di pressione riguardanti la salute pubblica.

**NOTA ISTRUTTORIA**

Sono state previste idonee prescrizioni in merito alle modalità di estrazione, di prima lavorazione e di ricomposizione ambientale, nonché alla qualità e caratteristiche dei mezzi per il trasporto dei materiali di cava.

**3.3.8 Aspetti socio-economici**

A fronte degli impatti previsti ed analizzati nello S.I.A., l'intervento estrattivo proposto comporta principalmente benefici di natura economica; in particolare stando alle stime fornite dal Piano Regionale Attività di Cava della Regione Veneto, approvato con D.G.R. n. 3121 del 23/10/2003, (aggiornato al 31/03/2008) il progetto risponde all'esigenza, a livello provinciale (vedi deliberazione n. 30 dell' 11/04/2009 del Consiglio Provinciale di Verona) e regionale, di approvvigionamento in ambiti locali di ghiaia e sabbia come materiale inerte per le costruzioni.

L'unico impatto negativo possibile sui fattori socio-economici si riduce, in pratica, al possibile dissenso degli abitanti confinanti all'area di estrazione. Verranno quindi adottate in fase di coltivazione delle metodologie atte a tutelare la salubrità ambientale e a garantire la corretta applicazione dei principi dell'ottima gestione dell'attività di estrazione.

**3.3.9 Misure compensative**

Per compensare la sottrazione della fascia arborata attualmente esistente sul Progno Casottone la Ditta proponente realizzerà una barriera di maggior spessore sul lato S dell'ampliamento, che di fatto verrebbe a "traslare" l'attuale fascia creando una formazione analoga in fase di ricomposizione ambientale, migliorando la struttura in termini di composizione e funzionalità ecologica.

Sfruttando dunque la porzione sommitale della scarpata ricostituita a 25° al termine di lavori, si procederà a realizzare sul lato S una fascia arborea disposta a quinconce su tre file, con distanza interfilare di 1,5 m e intrafilare di 1,5 m. Lo spessore complessivo che si otterrà in questo modo sul lato Sud sarà di almeno 8 m.

Questo avrà un effetto positivo sia dal punto di vista dell'inserimento paesaggistico che ecologico, compensando adeguatamente la perdita dell'attuale fascia arborata.

**3.3.10 Conclusioni sullo studio di impatto ambientale**

L'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'ampliamento di cava.

L'istanza presentata è normata dalla L.R. n. 44/1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e coerente con le statuizioni della medesima. Il progetto risulta ammissibile anche ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. n. 44/1982.

Si richiama quanto precedentemente evidenziato nelle Note apposte in corrispondenza dei diversi capitoli del presente documento.

L'istanza di ampliamento di cava avanzata dalla ditta, con le prescrizioni stabilite, risulta ambientalmente ammissibile. La medesima non risulta esprimere significativi impatti ambientali.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

**4. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA**

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale. Il sito Natura 2000 più vicino all'area di progetto risulta essere il SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", distante ca. 2,5 km.

Al progetto è allegata una "Relazione di screening per la Valutazione d'Incidenza Ambientale" redatta seguendo le linee guida dell'allegato A della D.G.R. n. 3173/2006. La valutazione si conclude dichiarando che non vi sono incidenze ambientali significative del progetto sui siti Natura 2000 più prossimi.

Inoltre è stata presentata una "Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza ambientale" con la quale si dichiara che non è necessaria avviare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale per i siti della Rete Natura 2000, ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 in quanto compresa par. 3, lettera B, punto VI).

**5. OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME**

Nel corso dell'iter istruttorio sono state acquisite dall'UC VIA le Osservazioni che si riportano di seguito in forma di sintetico richiamo.

1.	Movimento 5 stelle Bussolengo - Prot. VIA n. 86222/63000107 E.410.01.1 del 26/02/2013
	<p><b>Osservazione:</b> si chiede che l'iter procedurale venga reiterato con la prescrizione di nuova e più efficace pubblicità sul quotidiano L'Arena; che venga attribuito un nuovo termine per la proposizione delle osservazioni da parte di eventuali interessati; che l'iter procedurale venga sospeso fino alla definizione della vertenza tra il proponente e il Comune di Bussolengo in merito alla proprietà della strada vicinale detta Progno del Casottone. Si chiede infine che venga modificato il piano programmatico di escavazione posticipando l'escavazione nella zona interessata dalle particelle 210 del foglio 75 e 271 al fine di consentire al Comune di Bussolengo o alla sua comunità di tutelare l'integrità dei luoghi dove insiste la strada vicinale detta Progno del Casotton.</p> <p><b>Controdeduzione:</b> l'iter procedurale assunto rispetta le vigenti norme. In ogni caso le osservazioni vengono considerate ancorché pervenute oltre i termini.</p> <p>Gli aspetti relativi al contenzioso sul contesto vicinale torrentizio denominato Progno del Casottone trovano a monte la Delibera n.42 del 30/11/2011 e l'obbligo per la Ditta di realizzare il bacino di laminazione per motivi di pubblico interesse come peraltro previsto dall'autorizzazione di cava in essere.</p> <p>Per quanto attiene alle aree in disponibilità della Ditta afferenti al sedime del Progno e del bacino idrico di laminazione concordato con il Consorzio di Bonifica e con gli enti preposti ai fini del prevalente interesse idraulico connesso alla raccolta delle acque meteoriche e alla messa in sicurezza della pubblica viabilità e del sottopasso si rileva quanto segue:</p> <p><i>la Ditta proponente pone in disponibilità del Consorzio l'ambito territoriale necessario per la realizzazione del bacino idrico di laminazione. Il Comune sostiene la titolarità del sedime del citato Progno quale strada vicinale appartenente al patrimonio disponibile comunale. Tale ambito interessa in parte anche il bacino idrico citato. Il Comune altresì con Delibera n.42 in data 30/11/2011 pone in disponibilità per l'alienazione alla Ditta richiedente il sedime della citata "vicinale-torrente" assentendo all'alienazione. Lo stato dei luoghi evidenzia l'impercorribilità del relitto e lo stato di abbandono del medesimo.</i></p> <p>Si prende atto delle osservazioni avanzate dal Comune evidenziando che la Ditta richiedente dovrà quindi presentare l'atto di assenso definitivo alla cessione del relitto costituente ambito di cava prima del rilascio/consegna dell'autorizzazione di coltivazione in ampliamento della cava stessa. Si rileva che la cessione di tale sedime appare motivata e assentita dalla Delibera del Consiglio Comunale n.42 in data 30/11/2011 che, coerente nel merito, individua un percorso amministrativo che risulta non concluso in termini di assenso definitivo. Tale cessione onerosa,</p>



## ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag.

	<p>risulta funzionale alla risoluzione di gravi problematiche idrogeologiche con oneri a carico della Ditta richiedente e bilanciata e compensata dalla messa in disponibilità a fini di pubblico interesse ed utilità, dell'ambito del bacino di laminazione da realizzarsi in accordo con il Comune e con il Consorzio di Bonifica. L'intervento di cava e correlata ricomposizione ambientale anche per gli aspetti vegetazionali, con le prescrizioni statuite, valorizza la zona del Progno e la viabilità pubblica adiacente. A seguito di relazioni istruttorie degli uffici comunali n. 3447/2013 e n. 7613/2013, che evidenziavano carenze e/o problematiche, il Commissario Straordinario con Delibera n. 27 in data 20/02/2013 ha espresso parere negativo al progetto di ampliamento. Si rileva peraltro che tale atto richiama nelle premesse:</p> <p><i>“Preso atto del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 2004, nel quale l'Amministrazione si esprime negativamente circa ogni ulteriore ampliamento e/o apertura di nuova attività di cava in quanto la vocazione del territorio è di tipo agricolo, industriale e terziaria ma non estrattiva”.</i></p> <p>A tale provvedimento si controdeduce allo specifico successivo punto.</p>
2.	<p>Sig. Girelli Daniele, Azienda Agricola, Loc. Casotton, 44 - Bussolengo (VR) - Prot. VIA n. 93258/63.01.07 E.410.01.1 del 01/03/2013</p> <p><b>Osservazione:</b> le Fam. Girelli Nicola e Daniele, residenti in loc. Casotton adiacenti al confine con la cava esistente, evidenziano che la descrizione ambientale del sito di intervento, redatta dal proponente, è molto dettagliata ma non sono state censite le residenze dei medesimi, né sono stati intervistati. Inoltre la Ditta non ha verificato le attività che svolgono le industrie circostanti. Nella Relazione Tecnica è riportato che i fanghi provenienti dal lavaggio passano tutti dal decantatore, affermazione non corretta in quanto una parte va a finire direttamente nel lotto 5.</p> <p><b>Controdeduzione:</b> La loc. Casotton è evidenziata negli strumenti urbanistici e negli elaborati di progetto. Trattasi di zona rurale; le distanze da fabbricati posti in zona rurale sono definite dal DPR 128/59. Il progetto di ampliamento di cava rispetta le distanze di legge da fabbricati. Sono state stabilite idonee prescrizioni per il contenimento di polveri e rumori. Le terre e i limi di selezione e lavaggio dei materiali di cava sono utilizzabili per la ricomposizione ambientale della cava.</p>
3.	<p>Movimento 5 stelle Bussolengo - Prot. VIA n. 125725/63000157 del 22/03/13</p> <p><b>Osservazione:</b> Si allegano le visure catastali dai quali risulta la soppressione del mappale n. 271 Foglio 29 e il mappale n. 210 Foglio 25, in merito alla mancanza del presupposto della proprietà/disponibilità dei terreni oggetto di ampliamento della cava.</p> <p><b>Controdeduzione:</b> la Delibera Comunale n. 42 in data 30/11/2011, le opere idrauliche di pubblica utilità tese alla raccolta delle acque dei progno, e la messa in sicurezza della pubblica viabilità, risultano motivare coerentemente l'intervento. A seguito delle osservazioni espresse dal Comune in sede di parere negativo sono state assunte idonee prescrizioni. Lo stato dei luoghi evidenzia l'impercorribilità del relitto e lo stato di abbandono del medesimo.</p>

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti dall'U.C. VIA i Pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che si riportano di seguito in maniera sintetica.

1.	<p>Comunicazione Servizio Forestale Regionale - Prot. 83187/63.01.07 E.410.01.1 del 25/02/2013. L'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale 52/78.</p>
2.	<p>Comune di Bussolengo - Prot. VIA n.84480/63.01.07 - E.410.01.1 del 25/02/2013. Il Comune, con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 20/02/2013, esprime parere negativo all'ampliamento in quanto l'attività di cava oggetto dell'ampliamento occupa il sedime della Strada Comunale detta "Progno del Casotton" di cui la Ditta non ha disponibilità trattandosi di proprietà comunale. Inoltre si evidenzia che il progetto manca dei CDU dell'area di</p>

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

ampliamento di cava e del Piano di Gestione dei rifiuti. Nel progetto non è indicata la precisa collocazione del bacino di laminazione durante il periodo di coltivazione, non è comprensibile quindi la possibile interferenza tra il suddetto bacino e l'attività di coltivazione. Nel progetto non è indicato il posizionamento dell'impianto di recupero rifiuti autorizzato dalla Provincia, non è quindi possibile valutare le interferenze tra l'attività di coltivazione e l'attività di recupero rifiuti. Si chiede di prendere atto delle seguenti richieste:

- venga redatta una relazione sullo stato dei mezzi utilizzati all'interno della cava e che vi sia un "piano di ammodernamento" degli stessi;
- che venga proposto un ripristino a profondità meno elevate nel settore più prossimo alla zona F "Mercato Intercomunale delle Pesche";
- venga chiarito ogni aspetto circa la sicurezza dell'attuale fronte di scavo sud per la porzione in cui è interessato dal passaggio delle acque meteoriche verso il bacino di laminazione.

**Nota istruttoria:**

In merito alla disponibilità del sedime della strada - progno si richiama quanto precedentemente evidenziato al riguardo al punto 1) delle Osservazioni e si provvede con apposita prescrizione per la presentazione dei titoli prima del rilascio/consegna dell'autorizzazione all'ampliamento.

La mancanza di CDU è assorbita e sostituita dalle puntuali relazioni tecniche comunali che affrontano la tematica delle destinazioni urbanistiche e dalla documentazione degli strumenti urbanistici comunali.

Per quanto attiene il bacino di laminazione da realizzarsi a carico della Ditta per motivi di pubblica utilità si provvede con apposite prescrizioni anche in merito alla progressione dei lavori.

L'impianto di recupero dei rifiuti inerti autorizzato dalla Provincia sarà realizzato secondo quanto previsto da tale autorizzazione. Al riguardo è stata definita una specifica prescrizione.

Per quanto attiene lo stato dei mezzi utilizzati in cava sono state assunte apposite prescrizioni.

In merito alla zona F costituita dal Mercato si rileva che la cava si esprime in solo approfondimento senza ampliamenti areali verso il citato mercato ortofrutticolo. La ricomposizione ambientale di progetto nell'ambito a nord, verso il mercato ortofrutticolo, e nell'ambito sud è prevista ad una quota media di - 4 metri dal piano campagna secondo quanto stabilito dall'art. 44 della L.R. 44/82. La conformazione ricompositiva della cava così come prevista da progetto risulta congrua e consona anche ai fini del riuso agricolo del contesto. Per quanto attiene alla non reciprocità delle distanze tra aree di cava e zone non agricole si richiama quanto espresso nella nota istruttoria al punto 2.1.4 (PRG di Bussolengo).

L'integrazione progettuale in data Novembre 2013 (prot. VIA 27992/63.01.07 del 22/01/2014) indica la fascia arborea esistente che si prescrive dovrà essere adeguatamente curata, la rete oscurante e la nuova barriera arborea che dovrà essere realizzata.

L'ubicazione del bacino di pubblica utilità previsto in progetto e le prescrizioni stabilite per la realizzazione del medesimo risolvono le problematiche connesse al passaggio delle acque meteoriche verso il bacino.

Quanto previsto dal progetto con le relative prescrizioni risolve e supera le problematiche segnalate.



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

3.	<p>Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza - Prot.VIA 93330/63.00.01.07 - E.410.011 del 01/03/2013.</p> <p>Richiesta di elaborati integrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Integrazione della relazione paesaggistica con lo studio approfondito delle opere di mitigazione da porre in atto durante l'utilizzo della cava al fine di attenuarne l'impatto sul paesaggio;</li><li>- Foto inserimenti con riprese a lunga e media distanza delle opere di progetto a simulazione dell'inserimento nel contesto ambientale, corredati da elaborato grafico di riferimento, al fine di verificare l'eventuale impatto sul paesaggio circostante raffrontando la situazione prima e dopo il progetto. Le riprese dovranno essere effettuate da punti "sensibili" presenti nell'intorno (strade e percorsi pubblici, punti panoramici, etc.).</li></ul> <p>Il proponente ha provveduto a redigere e consegnare la documentazione integrativa richiesta. La Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha valutato detta documentazione rilasciando parere Favorevole, con prescrizioni. Si rimanda a quanto riportato nel successivo Punto 7.</p>
4.	<p>U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Prot. VIA n. 6300017-E410.011 del 05/03/2013. Viene trasmessa la presa d'atto sulla dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza e la dichiarazione che la stessa è redatta in modo conforme alla DGR n. 3173 del 10 ottobre 2006.</p>



## ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag.

5.	<p>Provincia di Verona - Prot. 102292/63.00.01.07 E.410.01.1 del 07/03/2013. Parere positivo con prescrizioni.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Si verifichi la disponibilità delle aree interessate dal progetto;</li><li>2) si tenga conto nel dimensionamento della canaletta del basso grado di permeabilità che contraddistingue i materiali (limi di lavaggio) che andranno a riconfigurare le scarpate della cava nella ricomposizione ambientale finale;</li><li>3) venga prodotto uno studio del rumore contenente i risultati dei nuovi rilievi, il previsionale acustico e la progettazione di eventuali presidi ambientali di mitigazione e di attenuazione dell'impatto;</li><li>4) si dimostri la stabilità globale dei fronti di scavo secondo normativa vigente;</li><li>5) venga presentato, prima dell'approvazione del progetto di attività estrattiva, il Piano di Utilizzo per il materiale proveniente dagli scavi che si intende riutilizzare in sito in conformità alla normativa vigente all'atto dell'approvazione.</li></ol> <p><b>Nota istruttoria:</b> per la disponibilità delle aree è stata stabilita apposita prescrizione. Per quanto attiene al dimensionamento della canaletta perimetrale la Ditta ha inviato idonea documentazione datata Gennaio 2014 Elaborato n.6 "Dimensionamento canaletta". E' stata definita apposita prescrizione. Per quanto attiene ai rumori prodotti dall'attività la Ditta ha trasmesso idonea documentazione integrativa datata Febbraio 2012 (2013) "Integrazioni volontarie - clima acustico", acquisita agli atti della Regione con prot.90426/6300017 del 28/02/2013. Al riguardo sono state definite idonee prescrizioni. Con riferimento alla stabilità dei fronti di scavo si richiamano la "Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica" in data Dicembre 2012 e la documentazione integrativa "Stabilità fronti di scavo" Elaborato 7, datata Dicembre 2013 trasmessa dalla Ditta. Per quanto attiene all'utilizzo delle terre e rocce da scavo da utilizzare in sito per la prevista ricomposizione ambientale è stata stabilita idonea prescrizione che prescrive il rispetto della normativa vigente all'atto dell'utilizzo che modifica ed integra automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.</p>
6.	<p>Comunicazione del Comune di Bussolengo - Prot. VIA n.116883/63.00.01.07 - E.410.011 del 18/03/2013. Il Comune è in possesso di documento che dichiara che la strada detta del "Progno dei Casottoni" è vicinale e che non riporta alcun riferimento alla proprietà del cespite. Il cespite è di proprietà comunale. Il Comune richiede quindi l'annullamento del frazionamento e il ripristino della precedente situazione attestante la classificazione del cespite in "partita 5 - strade".</p> <p><b>Nota istruttoria:</b> Si richiama quanto evidenziato al punto 1) delle Osservazioni e al punto 2) dei Pareri. In merito alla disponibilità del progno è stata stabilita apposita prescrizione.</p>
7.	<p>Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza - Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto - Prot. VIA n. 80439/0101 - E. 410.011 del 25/02/2014. Espressione di parere favorevole con prescrizioni.</p> <p><b>Nota istruttoria:</b> il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Tali prescrizioni sono state recepite nel parere ambientale.</p>
8.	<p>Il progetto rispetta quanto stabilito dalla L.R. 44/82 e dall'art.44 lett. b) della medesima. Ai fini del calcolo della percentuale di zona agricola disponibile per le attività di cava si computano a partire dall'entrata in vigore della L.R. 17/04/1975 n.36, le aree di cava autorizzate nel rispetto della L.R. 44/82 e dell'art.34 della L.R. 28/01/2000 n.5 così come modificato dall'art.6 della L.R. 13/09/2001 n.27. Le aree da computarsi sono le "aree di effettivo scavo"</p>



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

definite dalle vigenti direttive “aree di cava”. Non si computano le aree interessate da cave anteriormente alla entrata in vigore della L.R. 36/1975. Il Comune di Bussolengo ha inviato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 20/02/2013 il proprio parere con allegate le relazioni istruttorie n. 3447 del 22/1/2013 e n.7613 del 19/2/2013 espresse dagli uffici comunali competenti. Dalla relazione istruttoria n. 3447/2013 emergono i conteggi relativi alla superficie di territorio agricolo comunale e della superficie disponibile per le attività estrattive ai sensi delle norme regionali precedentemente citate.

Tale calcolo pur non risultando condivisibile e coerente con quanto previsto dalla DGR 968/2010 che assegna tra l'altro tale incombenze alla Sezione Urbanistica Regionale evidenzia comunque l'ampia disponibilità di superfici per lo svolgimento di attività estrattiva nel Comune di Bussolengo e la fattibilità dell'intervento richiesto. Le verifiche istruttorie effettuate evidenziano che l'intervento risulta ammissibile anche per tale aspetto.

**6. VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA**

Gli elaborati progettuali presentati dalla Ditta, le integrazioni, le osservazioni pervenute, gli aspetti relativi al progetto precedentemente evidenziati, lo Studio di Impatto Ambientale, la VincA, con le prescrizioni stabilite in sede di parere, evidenziano la compatibilità dell'intervento richiesto con i valori ambientali espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona e l'ammissibilità del medesimo anche per gli aspetti giuridico - amministrativi, economici, tecnici e minerari.

Non emergono elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento richiesto.

**7. VALUTAZIONI COMPLESSIVE**

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
  - il R.D. 22.7.1927, n. 1443 Norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
  - la L.R. Veneto 07.09.1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava;
  - la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 Determinazioni, indirizzi e linee guida per l'applicazione della L.R. 07.09.1982, n.44 in ordine alle attività di cava e ai criteri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione già autorizzati;
  - il D. Lgs. 30.05.2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
  - il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
  - il P.T.R.C.; il P.T.C.P. della Provincia di Verona; il P.R.G. e il P.A.T. del Comune di Bussolengo;
  - il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
  - il D.P.R. 9.4.1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
  - il R.D. 3267 del 1923 concernente il vincolo idrogeologico;
- Determinazione della Provincia di Verona, avente protocollo n. 3378/10 del 23 giugno 2010;
  - parere Soprintendenza, Prot. VIA n. 80439/0101-E410.011 del 25/02/2014;
  - preso atto delle conclusioni espresse dalla VINCA, Prot. VIA n. 6300017-E410.011 del 05/03/2013;
  - esaminata la documentazione presentata e il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
  - preso atto che l'intervento così come proposto e adeguato con le prescrizioni stabilite nei pareri, risulta localizzato in un'area soggetta a vincolo paesaggistico per l'individuazione di zona boscata nel PAT comunale. Il Servizio Forestale Regionale di Verona rileva che: “l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52 del 13.09.78” (protocollo n. 83187 del 25/02/2013);
  - valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente;



## ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag.

- preso atto che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;
- valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento e accertato che le scelte e le considerazioni prospettate con le prescrizioni stabilite, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assenti l'Ing. Giampietro Gavagnin, Componente esperto della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime all'unanimità dei presenti

### parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:

#### Prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale

1. tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, si intendono vincolati ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo diverse prescrizioni e raccomandazioni di seguito specificate;
2. la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, come da parere 0002933 in data 18/02/2014, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa VIA in data 25/02/2014, con prot. n. 80439/0101-E410011, in conformità al pronunciamento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto. Tali prescrizioni dovranno essere rispettate e di seguito si riportano e recepiscono:
  - I. *“durante la coltivazione di un lotto, si proceda alla ricomposizione ambientale di un'area della cava già coltivata con superficie orizzontale pari almeno a tre volte della superficie orizzontale del lotto in coltivazione”*;
  - II. *“durante la coltivazione di un lotto, si proceda alla ricomposizione ambientale dello stesso lotto, a partire dal raggiungimento del 50% di superficie orizzontale coltivata, e si proceda nelle operazioni di coltivazione e ricomposizione, contestualmente in modo che, per ogni superficie orizzontale di nuova coltivazione, corrisponda altrettanta superficie orizzontale ricomposta”*;
  - III. *“le fasi di ripristino e ricomposizione ambientale dovranno essere verificate attraverso le analisi comparate degli obiettivi e dei risultati raggiunti che dovranno essere esplicitate, alla fine di ogni anno di attività ed a conclusione totale dei lavori, in una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica; deve essere rigorosamente rispettata la tempistica delle fasi di coordinamento spazio-temporale tra le attività estrattive e quelle di ricomposizione ambientale”*;
  - IV. *“la ricomposizione ambientale finale dovrà prevedere, per quanto tecnicamente possibile, il ripristino della superficie a scopi agricoli in modo da restituire un disegno e tessitura del territorio del tutto simile all'esistente ed eliminare le differenze percepibili anche per le visioni zenitali”*.
  - V. *“le piantumazioni dovranno, per quanto tecnicamente possibile, essere poste a dimora a stadio di vegetazione già maturo”*;
  - VI. *“le piantumazioni dovranno essere controllate nel tempo, prevedendo laddove necessario, eventuali interventi correttivi e manutentivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione”*.



## ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag.

VII. *“che l'intervento di ampliamento sia preceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare”* con la medesima Soprintendenza.

Con riferimento alle precedenti lettere I), II), III) e IV) si provvede, al recepimento, con le prescrizioni da a) a f) di seguito riportate; con riferimento alle prescrizioni V) e VI) si provvede a recepimento con le prescrizioni g) e h) e si richiamano le prescrizioni n. 8) e 9) del parere ambientale; con riferimento alla prescrizione VII) si provvede a recepimento con le prescrizioni i) e j).

- a) procedere prioritariamente alla realizzazione della cassa di laminazione prevista, delle opere idrauliche correlate sugli ambiti afferenti alla realizzazione delle medesime (interventi idraulici di pubblica utilità o interesse) e alla ultimazione delle attività di estrazione sull'insieme dei lotti 2,3,4;
- b) durante la coltivazione del lotto 1 (per la parte esterna agli ambiti afferenti alla realizzazione dell'intervento idraulico - cassa e pertinenze), procedere alla ricomposizione ambientale dell'insieme dei lotti 2,3,4 e degli ambiti afferenti all'intervento idraulico, dando atto che tale superficie è superiore a tre volte la superficie del lotto 1. Sono fatte salve le superfici attinenti alla viabilità di cantiere;
- c) durante la coltivazione del lotto 1 (per la parte esterna agli ambiti afferenti all'intervento idraulico) e raggiunta l'estrazione sul 50% della superficie del lotto stesso (superficie orizzontale) si proceda nelle operazioni di ricomposizione morfologica, in modo che per ogni superficie orizzontale di ulteriore estrazione sul lotto corrisponda altrettanta superficie orizzontale del medesimo lotto, ricomposta. Tali operazioni di estrazione e ricomposizione dovranno essere contestuali. Sono fatte salve le superfici attinenti alla viabilità di cantiere. Prima dell'ultimazione dei lavori di estrazione sul lotto 1 dovrà essere ultimata la ricomposizione dell'insieme dei lotti 2,3,4;
- d) durante la coltivazione del lotto 5 (ultimo lotto) e raggiunta l'estrazione sul 50% della superficie del lotto stesso (superficie orizzontale) si proceda nelle operazioni di ricomposizione morfologica, in modo che per ogni superficie orizzontale di ulteriore estrazione sul lotto corrisponda altrettanta superficie orizzontale del medesimo lotto, ricomposta. Tali operazioni di estrazione e ricomposizione dovranno essere contestuali. Sono fatte salve le superfici attinenti alla viabilità di cantiere e agli impianti di prima lavorazione che potranno essere coltivate per ultime. Prima della realizzazione dell'impianto di recupero di inerti autorizzato dalla Provincia la Ditta dovrà provvedere ad estrarre il materiale di cava dall'area di pertinenza di tale impianto, fino a quota di fondo cava, e raccordare tale area di pertinenza, con una congrua pendenza, alle aree contermini;
- e) ultimati i lavori di estrazione nella cava si dovrà provvedere a completare la ricomposizione ambientale finale della medesima e al ripristino della superficie a usi agricoli restituendo in tal modo un disegno e tessitura del territorio simile all'esistente eliminando le differenze percepibili anche per visioni zenitali, per quanto tecnicamente possibile;
- f) alla fine di ogni anno di attività e a conclusione dei lavori di coltivazione la Ditta dovrà predisporre una relazione tecnica corredata di dettagliata documentazione fotografica atta ad esplicitare il rispetto delle fasi di coordinamento spazio-temporale stabilite tra le attività estrattive e di ricomposizione ambientale. Tale relazione che dovrà contenere anche l'analisi comparata degli obiettivi e dei risultati raggiunti dovrà essere firmata dalla Ditta e dal Direttore di cava ed essere trasmessa all'autorità di vigilanza (Comune e Provincia);



## ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014

pag.

- g) mettere a dimora, entro 12 mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, laddove mancante, sui lati Sud, Est, Ovest dell'area in ampliamento una quinta arborea, come previsto dalla Tavola 18 "Planimetria dello stato di progetto", al fine di delimitare l'ambito, costituire una barriera atta a mitigare ogni eventuale rumore, contenere gli effetti dell'attività e creare un elemento di incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona. Prima del completamento dei lavori di ricomposizione realizzare lungo il lato Sud dell'ampliamento il rafforzamento della quinta arborea come da Tavola 21 "Planimetria dello stato di ricomposizione ambientale". Le piantine da utilizzare nell'impianto devono essere in buono stato fitosanitario. Verranno impiegati esemplari in vaso di specie arboree e arbustive con altezza minimo 100 cm, coltivate con pane di terra in apposito contenitore. Le specie arboree e/o arbustive utilizzate saranno tra le seguenti: *Acer campestre*, *Ulmus minor*, *Pyrus pyraeaster*, *Quercus pubescens*, *Platanus acerifoliae*, *Fraxinus ornus*, *Populus nigra*, *Crataegus monogyna*, *Viburnum lantana*, *Euonymus europaeus*, *Prunus spinosa*, *Cornus mas*, *Cornus sanguinea*, *Photinia*, *Ligustrum vulgare*;
  - h) le piantumazioni dovranno essere controllate nel tempo, provvedendo all'irrigazione delle medesime per quanto necessario e ad eventuali interventi correttivi e manutentivi atti a garantire il naturale sviluppo della vegetazione;
  - i) l'intervento di ampliamento sia preceduto da saggi archeologici preventivi, tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area oggetto dell'intervento. Tali saggi dovranno essere effettuati da archeologi di adeguata professionalità, secondo strategie da concordare con la Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto;
  - j) qualora, durante le attività di coltivazione, emergano ritrovamenti archeologici i lavori di cava dovranno essere immediatamente sospesi sui luoghi del ritrovamento. Dovrà inoltre essere inviata immediata comunicazione, accompagnata da documentazione fotografica, sia alla Sovrintendenza competente che alle autorità di vigilanza. La Sovrintendenza per i Beni Archeologici provvederà ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e delle vigenti norme;
3. gli automezzi di trasporto dei materiali di cava in entrata/uscita dalla cava stessa dovranno esprimere lo standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4, stage 3B. Tale rapporto di standard dovrà essere mantenuto con l'evolversi degli standard di omologazione Europei;
  4. durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità entro i limiti consentiti;
  5. la manutenzione dei macchinari utilizzati per la coltivazione della cava dovrà essere effettuata regolarmente, a garanzia e tutela dei lavoratori e dell'ambiente, nonché tesa ad evitare inquinamenti da parte di olii, carburanti e altre sostanze inquinanti. Per l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali dovrà essere conservato in cava materiale assorbente idoneo e il suolo eventualmente contaminato dovrà essere adeguatamente raccolto e trattato o smaltito presso centri autorizzati. Le pale meccaniche poste al servizio dell'impianto di prima lavorazione (frantoio) dei materiali di cava dovranno essere dotate di marmitte di scarico mantenute in efficienza per gli aspetti sonori ai fini del rispetto dei limiti di legge. Qualora necessario le marmitte dovranno essere silenziate. I macchinari dismessi e parti dei medesimi dovranno essere allontanati tempestivamente dall'area della cava;
  6. i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
  7. realizzare, in accordo con il Consorzio di Bonifica Veronese, sull'area indicata nell'Elaborato 21 "Planimetria dello stato di ricomposizione ambientale" e negli ambiti comunque indicati dal citato Consorzio, un bacino di laminazione per un volume idrico non inferiore a mc 5.000 e

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

correlate opere complementari. Tutto ciò al fine di contenere le acque meteoriche che frequentemente causano l'allagamento della sede stradale della S.R. n. 11, dei manufatti annessi e dei terreni e dei fabbricati vicini alla loc. Bosco di Sona e Crocioni. Il Consorzio di Bonifica Veronese potrà in ogni caso autonomamente implementare, definire e stabilire nell'ambito di cava eventuali ulteriori e/o diverse soluzioni tese alla risoluzione delle problematiche idrauliche evidenziate. Si prescrive la realizzazione del bacino citato, interrato rispetto al piano di fondo cava, al fine di assegnare al medesimo forma per quanto possibile naturaliforme e mitigare e contenere eventuali erosioni. Attorno al medesimo, fintanto esistente, si prescrive la realizzazione di una siepe formata da specie arboree aventi le caratteristiche di cui alla lett. g) del punto 2) del parere ambientale. Con l'inizio dei lavori di realizzazione del bacino di laminazione e delle opere complementari al medesimo, secondo le disposizioni stabilite dal Consorzio di Bonifica Veronese, i lavori di coltivazione di cava sono automaticamente sospesi sugli ambiti afferenti ai citati prevalenti interventi idraulici di pubblica utilità. La avvenuta realizzazione di tali opere di interesse pubblico, regolarmente certificata dal Consorzio di Bonifica competente, assorbe e sostituisce la ricomposizione ambientale di cava sullo specifico sedime;

8. i lavori di realizzazione del bacino dovranno iniziare in conformità al punto 2) del parere ambientale e svilupparsi secondo le prescrizioni/indicazioni del Consorzio di Bonifica Veronese, previo pronunciamento, per quanto di competenza, del Comune di Bussolengo;
9. per le aree ricomposte dovranno essere assunte modalità di coltivazioni agronomiche (BAT) tese a contenere le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario. Sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici;
10. la Regione, tramite la Sezione Regionale Geologia e Georisorse, opererà affinché l'intervento autorizzato proceda nell'attività di coltivazione e ricomposizione con gli assestamenti, adeguamenti e con le varianti non sostanziali ritenute utili ai sensi della DGR n. 652/07 e DGR 761/2010. Parimenti la Ditta potrà richiedere l'applicazione di quanto stabilito dalla medesima DGR n. 652/07 e 761/2010;
11. si stabilisce che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 575/2013), dal delegato dal Sindaco del Comune di Bussolengo e dal delegato dal Sindaco del Comune di Sona - che è delegato a partecipare alla discussione, ma non alla votazione - (assenti il Direttore Regionale della Sezione Urbanistica, il Direttore Regionale della Sezione Geologia e Georisorse ed il Direttore della Sezione Regionale Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, delle osservazioni, dei pareri pervenuti, della documentazione di progetto e delle integrazioni pervenute esprime, esprime altresì, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a maggioranza dei presenti, con voto contrario motivato del delegato al Sindaco del Comune di Bussolengo

**parere favorevole**

all'autorizzazione al progetto di ampliamento della cava denominata "Cà Nova Tacconi", della Ditta Inerti San Valentino S.r.l., con sede legale in Località Canova Tacconi – 37012 Bussolengo (VR) C.F. e P.IVA 02028830236, con il titolo unico di cui alla L.R. n. 44/1982, e contestuale rilascio dell'autorizzazione degli aspetti paesaggistici, idrogeologici e del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in conformità al progetto presentato e correlate integrazioni, subordinatamente al rispetto



**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

delle prescrizioni di seguito indicate, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullatosta, assenti di ulteriori Enti e/o Amministrazioni competenti:

Prescrizioni ai fini autorizzativi

1. l'autorizzazione all' "*Ampliamento del progetto della cava denominata Cà Nova Tacconi*", fintanto efficace assorbe, modifica e sostituisce le precedenti autorizzazioni e da ultimo la DGR N. 3752 del 27 novembre 2007 e connessi elaborati progettuali, dando atto che il progetto ricomprende l'ambito della medesima. L'intervento risulta ammissibile ai sensi della lettera d) art.44 della L.R. 44/82;
2. la Ditta dovrà presentare alla Regione - Sezione Geologia e Georisorse, prima del rilascio/consegna del provvedimento di autorizzazione, i titoli, non ancora depositati presso la citata Sezione, delle aree in disponibilità, con validità pari o superiore all'intera temporalità assegnata per la realizzazione della cava, debitamente registrati. La Ditta dovrà parimenti, prima del rilascio/consegna del provvedimento di autorizzazione, presentare l'atto comunale di assenso definitivo alla cessione/occupazione della strada/progno denominata "*Casottone*";
3. stabilire che il "*materiale utile*" di cava espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. n. 652/2007 è "*sabbia e ghiaia*" e di prescrivere espressamente quanto stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla citata D.G.R. n. 652/2007;
4. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area di cava (area di effettivo scavo) e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale. Effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati ancorché utilizzabili commercialmente, solo all'interno dell'area di cava ed utilizzarli prioritariamente per la sistemazione ambientale della medesima;
5. le attività di coltivazione della cava (scavo, prime lavorazioni, stoccaggi, ecc..) devono svolgersi esclusivamente all'interno dell'area di cava (area di effettivo scavo). La fascia esterna all'area di cava ricompresa nell'area in disponibilità (area della cava) resta destinata agli utilizzi agricoli e dovrà essere sfalciata e tenuta adeguatamente in manutenzione anche per la parte delle essenze arboree e della recinzione, con frequenza almeno semestrale;
6. recintare, ove già non si sia provveduto, entro dodici mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, con rete metallica come da progetto, apponendo, lungo il perimetro della medesima cartelli ammonitori di pericolo (linea rossa tratteggiata nell'Elaborato 4 "*Estratto catastale*");
7. provvedere allo sfalcio e alla manutenzione dell'ambito di sedime dei caposaldi indicati nella Tavola 18 "*Planimetria dello stato di progetto*" e nella Relazione Tecnica (monografie), al fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
8. provvedere alla coltivazione secondo le sequenze programmatiche riportate al punto 2) del parere ambientale. Le scarpate a fine ricomposizione dovranno avere un angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale inferiore o almeno pari a 25°. Rispettare con lo scavo di cava la distanza di 20 metri dai fabbricati posti a Ovest della cava (Ca' Nova Tacconi);
9. la profondità di ripristino dello scavo inserito nella fascia di rispetto dei 200 metri (Nord/Nord-Est e Sud della cava), come prevista in progetto, non dovrà essere maggiore a metri 4 rispetto al piano campagna circostante (art.44 lett. d) della L.R. 44/82);
10. dovrà essere assicurato il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche. Porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque in corrispondenza delle scoline di raccolta previste lungo il contorno del fondo cava. La canaletta di fondo cava dovrà essere realizzata ad una distanza di almeno 3 metri dal ciglio inferiore della scarpata di cava;

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

11. prima dell'inizio dei lavori di coltivazione sull'insieme dei lotti 2,3,4 che costituiscono un unico lotto e sui lotti 1 e 5, si dovrà provvedere alla realizzazione lungo il ciglio di scavo di un arginello in terra in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate di cava;
12. le Ditte sono tenute a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31/12/2029. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data;
13. presentare alla Regione - Sezione Geologia e Georisorse, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione per la coltivazione (estrazione e ricomposizione) della cava "Cà Nova Tacconi" ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D. Lgs.117/2008 e D.G.R. n. 761/2010, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 3.727.170,00 (Euro Tremilionisettescentoventisettemilacentosettanta/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale, anche per stralci successivi alle avvenute ricomposizioni ambientali di singoli lotti, o porzioni di lotti della cava, previo accertamento dell'osservanza, da parte delle ditte autorizzate, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
14. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto precedente i depositi costituiti e successive integrazioni, relativi alla precedente autorizzazione della cava Ca' Nova Tacconi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3752 del 27 novembre 2007;
15. di stipulare con il Comune di Bussolengo la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, secondo lo schema predisposto dalla Regione, e trasmetterlo al Comune e alla Regione. Fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla Ditta di iniziare i lavori di coltivazione in ampliamento oggetto della presente autorizzazione;
16. utilizzare, per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate, materiali associati, limi di selezione e lavaggio delle ghiaie, terre e rocce di scavo nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761/2010, dal D. Lgs. n. 117/08 e ss.mm.ii. a condizione che le concentrazioni in esse presenti siano inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006 ovvero essere inferiori ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di cava. Per quanto attiene alle terre e rocce di scavo, si prescrive in ogni caso il rispetto di quanto statuito dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., Decreto 10 agosto 2012 n.161, DL. 21 giugno 2013 n.69, L. 9 agosto 2013 n. 98 e comunque dalle norme in vigore al momento dell'utilizzo che modificano ed integrano automaticamente, per gli aspetti di competenza, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al punto seguente;
17. di approvare, ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008 e della D.G.R. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione in data Dicembre 2013. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali. Il Piano medesimo sarà riesaminato dalla Ditta almeno ogni 5 anni. Ai sensi della D.G.R. n. 761/2010, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione e pertinenze. Si richiama quanto stabilito al precedente punto.
18. la ditta dovrà effettuare le analisi di cui alla parte C, punto 2), dell'allegato A alla DGR n. 761/2010 del limo sabbioso-argilloso proveniente dagli impianti della cava, almeno una volta

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

ogni 12 mesi. Le determinazioni analitiche dovranno considerare il monomero acrilamide e almeno i parametri da 1 a 38, 94 e 95 della Tabella 1, Allegato 5, parte IV Titolo V del DLgs. 152/2006;

19. con Determinazione della Provincia di Verona n. 3378/10 del 23 giugno 2010 e correlati elaborati, è stata autorizzata, nell'ambito di cava, la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi. Si prescrive sull'area di pertinenza di tale impianto, a far data dall'inizio dei lavori di realizzazione del medesimo, la sospensione di tutti i lavori di coltivazione della cava (estrazione e sistemazione) fino allo smantellamento e asporto di impianti e materiali, o a diverso pronunciamento della Sezione Geologia e Georisorse (DGR 652/2007, DGR 761/2010, LR 3/2000 art.21, punto 3 lett. b), ecc..) trattandosi di attività diversa e disgiunta, anche per gli aspetti della sicurezza, dalle attività di cava. Tale impianto dovrà essere ben identificato e separato dall'area di cava con elementi visibili e cartelli. Gli accessi all'impianto, come precedentemente delimitato, e posti sul perimetro del medesimo, dovranno essere identificati e separati dai percorsi interni di cava che, quindi, non potranno attraversare l'area del citato impianto;
20. l'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al presente atto ha durata stabilita dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. La Ditta dovrà attivarsi per l'ottenimento della nuova autorizzazione prima della scadenza dell'autorizzazione in essere;
21. si richiamano le prescrizioni del parere ambientale precedentemente reso;
22. è sempre fatto obbligo alle Ditte titolari dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
23. di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 25.11.1996, n.624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
24. sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Il Segretario della  
Commissione Regionale V.I.A.  
*Eva Maria Lunger*

Il Presidente della  
Commissione Regionale V.I.A.  
*Dott. Alessandro Benassi*

Il Dirigente  
Valutazione Impatto Ambientale  
*Dott.ssa Gisella Penna*

Il Vice-Presidente della  
Commissione Regionale V.I.A.  
*Dott. Luigi Masia*

Vanno visti n. 42 elaborati, di cui al seguente elenco:

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

<i>Numero elaborato</i>	<i>Sigla elaborato</i>	<i>Titolo</i>
<b>STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE</b>		
1	A1	Quadro di riferimento programmatico
2	A2	Quadro di riferimento progettuale
3	A3	Quadro di riferimento ambientale: Caratterizzazione
4	A4	Impatti e mitigazioni
5	A5	Sintesi non tecnica
6	A6	Dichiarazione di non necessità della relazione di valutazione incidenza ambientale (ai sensi della d.g.r. 3173 del 10 ottobre 2006)
7	A7	Integrazioni volontarie - Clima acustico
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>		
8	A1	Relazione di inquadramento generale e programmatico
9	A2	Documentazione fotografica
10	A3	Inquadramento cartografico
11	A4	Estratto catastale
12	A5	Estratti strumenti di pianificazione
13	A6	Relazione sulla viabilità
14	A7	Carta della viabilità
15	A8	Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica
16	A9	Carta geomorfologica e geolitologica
17	A10	Carta Idrogeologica
18	A11	Relazione idrologica/idraulica
19	A12	Relazione paesaggistica

**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

20	A13	Relazione agronomica
21	A14	Carta dell'uso del suolo
22	A15	Relazione di screening per la valutazione di incidenza ambientale
23	A16	Relazione tecnica sul programma di estrazione
24	A17	Planimetria dello stato attuale
25	A18	Planimetria dello stato di progetto
26	A19	Sezioni dello stato attuale e di progetto
27	A20	Relazione tecnica del progetto di ricomposizione ambientale
28	A21	Planimetria dello stato di ricomposizione ambientale
29	A22	Sezioni dello stato di ricomposizione ambientale
30	A23	Schema di gestione dei lotti
<b>DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA</b>		
31		Copia progetto per la realizzazione di una condotta e relativo bacino di laminazione chiesta ed ottenuta congiuntamente tra le scrivente ed il Consorzio di Bonifica
32		Copia parere favorevole del Comune di Bussolengo del progetto menzionato al precedente punto
33		Copia delibera Consiglio Comune di Bussolengo n°42 del 30.11.2011 con allegato piano di alienazione e valorizzazione immobiliati
34		Dichiarazione disponibilità del Comune di Bussolengo
35		Parere forestale
36		Dimensionamento canaletta
37		Stabilità fronti di scavo
38		Piano di utilizzo
39		Pervenuto di deposito integrazioni paesaggistiche





**ALLEGATO A alla Dgr n. 779 del 27 maggio 2014**

pag.

40		Piano di gestione dei rifiuti
41		Pervenuti pec enti
42		Integrazioni soprintendenza Cà Nova Tacconi